1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

N° 6

Le inserzioni giudiziarie [illegible] centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni devé essere anticipato.

Un numero separato cent. 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestri	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma *(franco ai confini)*		» 52	27	15

FIRENZE, Mercoledì 6 Gennaio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

		Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 4768 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e il Regno di Tunisi, firmato alla Goletta di Tunisi l'8 settembre 1868, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 29 settembre dello stesso anno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 30 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

L. F. MENABREA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Un trattato di amicizia, di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra l'Italia e la Tunisia da Sua Altezza Serenissima il Bey di Tunisi e dal Nostro Plenipotenziario, sottoscritto alla Goletta di Tunisi addì otto settembre del corrente anno mille ottocento sessantotto.

Trattato del seguente tenore:

Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso tra l'Italia e la Tunisia e sottoscritto alla Goletta di Tunisi addì 8 *settembre* 1868.

LODE A DIO UNICO.

Questo è un trattato di amicizia, di commercio e di navigazione conchiuso tra il discendente dei sovrani eminenti, la gloria dei monarchi, i di cui pregi crescono col crescere dei giorni, Sua Maestà Vittorio Emanuele II Re d'Italia, ed il sovrano per voto nazionale, il discendente dei sovrani eminenti, la preziosa perla della famiglia Husseinita, occupante per diritto di eredià il trono di Tunisi, Sua Altezza Serenissima Muhammed Essadac Bascià Bey, possessore del regno di Tunisi, per mezzo dell'onorato, distinto e degno di tutta fiducia il signor commendatore dottore G. Luigi Pinna, agente e console generale di Sua Maestà il Re d'Italia in Tunisi in virtù dei pieni poteri avuti dal suo eccelso governo, e nella speranza che coll'aiuto di Dio questo trattato sarà fecondo di bene per le due nazioni.

Articolo I.

Tutti i diritti, privilegi ed immunità che sono conferiti ai rappresentanti, ai cittadini ed ai bastimenti italiani dagli usi e dai trattati anteriormente esistenti fra il regno di Tunisi e gli Stati che formano presentemente il regno d'Italia, sono confermati ed estesi a tutta l'Italia ad eccezione di quelle clausole che non si accordassero con alcuno degli articoli della presente convenzione, ed è inoltre espressamente inteso che tutti i diritti, privilegi ed immunità dei quali il regno di Tunisi accorda al presente o potrebbe in avvenire accordare o permettere à qualsiasi titolo il godimento ai rappresentanti, ai cittadini, alle navi ed al commercio di qualunque altra potenza straniera, s'intenderanno accordati *ipso facto* ai rappresentanti, ai cittadini, alle navi, al commercio ed alla navigazione del regno d'Italia.

Nello stesso modo i sudditi ed i bastimenti tunisini in Italia continueranno a godere i diritti loro accordati dai trattati anteriori e saranno ammessi al godimento dei diritti e favori che sono o che saranno accordati a qualsivoglia altra potenza straniera.

Articolo II.

Vi sarà reciprocamente completa ed intera libertà di navigazione e di commercio fra tutti i territori appartenenti a Sua Maestà il Re d'Italia e tutti i territori appartenenti a Sua Altezza Serenissima il Bey di Tunisi.

I sudditi e cittadini delle due parti contraenti potranno con tutta libertà e sicurezza approdare coi loro bastimenti e carichi a tutti quei punti, porti e fiumi d'Italia e di Tunisia, dove l'approdo è o sarà permesso in avvenire ai bastimenti e carichi di qualsiasi potenza straniera.

Gl'Italiani a Tunisi e i Tunisini in Italia godranno per questo rispetto della stessa libertà e sicurezza dei nazionali, e i loro bastimenti non potranno assoggettarsi a diritti di tonnellaggio, faro, porto, pilotaggio, quarantena ed altri più elevati o diversi da quelli cui siano soggetti i bastimenti nazionali.

Le navi da guerra italiane saranno ricevute e trattate nelle acque e nei porti del regno di Tunisi nello stesso modo che si usa con le navi da guerra della potenza più riverita e privilegiata.

Il trattamento della nazione straniera più *favorita* è assicurato in via di *reciprocità* alle navi da guerra tunisine *nelle* acque e nei porti d'Italia.

Articolo III.

Nell'esercizio del commercio di scalo e di cabottaggio, i sudditi o cittadini di ambe le parti contraenti saranno rispettivamente trattati come i nazionali.

Potranno cioè i bastimenti di ciascuna delle due parti prendere o disbarcare una porzione del loro carico in un porto o territorio dell'altra, e completare nel primo caso il loro carico per l'estero, o disbarcare nel secondo caso il resto del carico proveniente dall'estero in uno o più porti dello stesso territorio, e potranno altresì formare il loro carico in uno o più porti dell'altro Stato e sbarcarlo in uno o più porti del medesimo Stato senza doverne in verun caso chiedere licenza alcuna alle autorità locali o pagare diritti maggiori o diversi da quelli cui vanno soggetti i bastimenti nazionali.

Articolo IV.

Saranno completamente esenti dai diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:

1° Le navi che entrate in zavorra ne ripartiranno in zavorra;

2° Le navi che passando da un porto di uno dei due Stati in uno o più porti del medesimo Stato, sia per deporvi in tutto od in parte il loro carico, sia per prendervelo o completarvelo, giustificheranno di aver già pagati i diritti summenzionati.

3° Le navi che entrate con un carico in un porto sia volontariamente, sia per approdo forzato, ne usciranno senza aver fatto operazioni di commercio.

Nel caso di approdo forzato non saranno considerati come operazioni di commercio lo scarico e ricarico delle mercanzie per il raddobbo della nave, il trasbordo sopra altra nave in caso di innavigabilità della prima, le spese necessarie all'approvvigionamento degli equipaggi e la vendita delle mercanzie avariate, quando l'amministrazione delle dogane ne avrà accordata licenza e le medesime non siano destinate alla consumazione interna.

Articolo V.

In tutti i territori e dominii di uno dei due Stati sarà accordato ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinari arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e che l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento tunisino volesse completare il suo equipaggio nei porti del proprio paese o in quelli di una terza Potenza con marinari sudditi italiani, non potrà farlo che in seguito di permesso per iscritto dell'agente consolare di Sua Maestà il Re d'Italia.

Articolo VI.

Quando una nave di una delle due parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste od in altro qualsiasi luogo di giurisdizione dell'altra parte, i cittadini rispettivi riceveranno, per essi e per i loro bastimenti, effetti e mercanzie, la medesima assistenza dall'autorità locale che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo.

Per altro le operazioni relative al salvataggio dei legni italiani saranno dirette dagli agenti consolari di Sua Maestà il Re d'Italia, e per tal fine le autorità del regno di Tunisi dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta, e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguiscono il salvataggio se non appartengono agli *equipaggi naufragati* e ad assicurarsi *dello adempimento* delle *disposizioni concernenti* l'entrata e l'uscita delle merci salvate.

Articolo VII.

Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle due parti contraenti che fossero stati predati da pirati sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiaggie, o dominii dell'altra parte, saranno consegnati ai loro proprietari mediante il rimborso delle sole spese occorse per la ripresa.

In questi casi l'azione di rivendicazione dovrà essere promossa nello spazio di due anni innanzi ai tribunali delle parti interessate, che potranno per tal fine farsi rappresentare da speciali procuratori o dai consoli della loro nazione.

Articoli VIII.

I sudditi e cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno reciprocamente entrare con piena libertà in qualunque parte dei territori rispettivi, risiedervi, viaggiare, vendere e comprare, commerciare all'ingrosso ed al minuto, prendere in affitto e ritenere magazzini e botteghe, effettuare trasporti di merci e di denaro, ricevere consegne tanto dall'interno che dall'estero, fare da per se stessi i loro affari e presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni, ovvero nell'esercizio della mercatura farsi aiutare da chi più loro convenga col nome di mandatari, fattori, agenti, consegnatari, interpreti o qualunque altro siasi, così per l'acquisto e per la vendita dei loro effetti, beni e merci, come per caricare, scaricare e spedire i loro bastimenti; come pure avranno il diritto di esercitare le dette funzioni per conto dei loro compatriotti o di forestieri o di naturali del paese, e godranno infine di pienissima libertà per fissare il prezzo delle merci che intendessero di vendere o di comprare. Rimane inteso per altro che in tutto ciò si dovranno conformare alle leggi e regolamenti del paese in quanto non fossero contrari alla libertà di commercio stipulato nel presente articolo, e dovranno sottoporsi alle contribuzioni che pagano i nazionali, ovvero a quelle che pagano gli stranieri più privilegiati, in quanto queste ultime fossero meno gravose di quelle pagate dagli indigeni.

Articolo IX.

I cittadini di ognuno dei due Stati contraenti potranno esportare dal territorio dell'altro gli oggetti, derrate e mercanzie provenienti dal suolo e dall'industria del paese senza domandarne facoltà ad alcuna autorità locale e senza pagare dazi o diritti maggiori di quelli pagati per l'esportazione dei medesimi oggetti verso il paese straniero più favorito a questo riguardo e con bastimenti di bandiera nazionale.

Parimente potranno introdurre qualunque oggetto, derrata o mercanzia proveniente dal suolo e dall'industria dell'altro Stato senza pagare dazi o diritti maggiori di quelli imposti sopra le merci simili provenienti dallo Stato più favorito e sotto bandiera nazionale.

La stessa libertà sarà accordata per il transito.

Il pagamento dei dazi doganali d'entrata alla frontiera del regno di Tunisi affrancherà la merce da qualunque tassa interna di commercio. Eguale esenzione sarà accordata alle merci destinate all'esportazione. Il Governo di S. A. S. il Bey si obbliga a non accrescere rispetto all'Italia gli attuali diritti doganali d'importazione e diritti marittimi senza essersi inteso a questo riguardo col Governo italiano, come pure promette di non assoggettare a proibizioni o monopolii di sorta la esportazione, importazione ed il commercio di merci ed oggetti di qualsiasi specie, eccettuate soltanto le armi e le munizioni da guerra e salvo le privative della zecca, del sale e del tabacco. Il Governo italiano si obbliga dal canto suo a non colpire di proibizione l'entrata e l'uscita dall'Italia di qualsiasi merce, salvo il disposto delle leggi e regolamenti ora esistenti.

S. A. S. il Bey di Tunisi si riserba però la facoltà di vietare, in caso di necessità e per misura generale di pubblico interesse, l'esportazione dai suoi Stati del grano, dell'orzo e degli altri cereali, ma in questo caso dovrà, per quanto concerne il commercio italiano, prevenirne l'agente e console generale di S. M. tre mesi prima che tale misura vada in vigore.

Articolo X.

Ogni facoltà di deposito e qualunque premio e rimborso di diritto che fosse accordato nel territorio di una delle due parti contraenti alla importazione od all'esportazione di qualsiasi oggetto, saranno egualmente accordati agli oggetti della natura stessa prodotti dal suolo o dalla industria dell'altra Parte contraente, ed alle importazioni ed esportazioni dei prodotti medesimi.

Articolo XI.

Le Parti contraenti convengono di nominare de' commissari coll'incarico di stabilire di comune accordo il valore medio delle merci di ogni specie provenienti dal suolo e dall'industria dell'Italia importate negli Stati di S. A. S. il Bey di Tunisi, come pure degli oggetti di ogni specie prodotti dal suolo e dall'industria del regno di Tunisi che i negozianti italiani estraggono dal territorio tunisino per importarli in Italia ed altrove. La misura dei dazi doganali sarà regolata sulla base dei prezzi così fissati ed approvati dai due Governi.

La tariffa dei prezzi durerà in vigore per sette anni computabili dal dì della promulgazione della medesima; ma, se durante il settimo anno niuna delle Parti avrà domandato la revisione della tariffa, essa continuerà ad aver vigore per altri sette anni, e così di seguito per ogni periodo settennale successivo.

In caso di disaccordo fra la dogana ed il negoziante sul prezzo da attribuirsi ad una merce che deve varcare la frontiera del regno di Tunisi, potrà il negoziante pagarne il dazio in natura nel modo più equo. Se il negoziante non potesse o non volesse fare uso di tale facoltà, la dogana avrà il diritto di acquistare per sè la mercanzia, pagandone il prezzo attribuitole dal negoziante coll'aumento del 5 per cento.

In mancanza di questi due modi di sciogliere la difficoltà, verrà formato un giurì composto di due negozianti, uno eletto da S. A. S. il Bey, l'altro dal console generale, i quali nel più breve tempo possibile decideranno come arbitri la questione. In caso di disparità di voti, i due arbitri ne nomineranno un terzo, pure negoziante, il cui giudizio sarà decisivo.

Articolo XII.

Il Governo di Tunisi dovrà considerare come bastimenti italiani, e il Governo italiano come bastimenti tunisini, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera, e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio.

Articolo XIII.

Saranno considerati come cittadini italiani a Tunisi e come tunisini in Italia quelli che avranno conservato, a norma delle patrie leggi, la nazionalità italiana o tunisina.

I cittadini italiani che entrassero al servizio del Governo tunisino col permesso del loro Governo, non perderanno la cittadinanza d'origine, nè la protezione del Governo e del Consolato italiano.

Articolo XIV.

I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza, e godranno a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni, ai tributi ed agli altri oneri imposti a questi ultimi, salvo quanto è disposto in fine dell'articolo 8°.

Tuttavia essi andranno esenti negli Stati dell'altra parte dal servizio militare obbligatorio sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia: saranno pure esenti da ogni ufficio giudiziario e municipale, come pure da ogni contribuzione in danaro o in natura imposta a compenso del servizio personale.

Niente è innovato in quanto alla protezione e tutela esercitata dal console italiano in Tunisi sui propri connazionali, ed ai maggiori diritti, immunità o privilegi che questi godessero in forza dei trattati, delle leggi e degli usi.

La protezione più estesa e completa sarà assicurata dal Governo tunisino all'esercizio di qualsiasi culto professato dai cittadini italiani.

Articolo XV.

I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno esercitare negli Stati dell'altra qualunque specie d'arte, professione ed industria, aprire fabbriche e manifatture, e introdurre macchine mosse dal vapore o da qualunque altra forza motrice senza essere tenuti a formalità o a tasse maggiori o diverse da quelle che le leggi e regolamenti generali o municipali esigeranno dai nazionali.

Gli edifizi delle fabbriche e le loro attinenze essendo proprietà immobili, saranno soggetti nel regno di Tunisi alle stipulazioni del presente trattato relative a tali proprietà in generale.

Gli ufficiali del Governo di Tunisi, previa domanda scritta del Ministero degli affari esteri di S. A. S. il Bey o del presidente del Consiglio municipale al console generale od in sua assenza a chi ne fa le veci, potranno visitare la fab-

APPENDICE

IL SEGRETO DELL'AVVOCATO

(*Continuazione* — Vedi i n. 349, 350, 351, 354, 355, 2 e 3)

Orazio Margrave giaceva col capo all'indietro sopra un monte di guanciali, e la sua mano assottigliata si appigliava al cortinaggio, che circondava il suo letto.

Molte bende gli cingevano il capo, e sovr'esse la sua assistente aveva avvolto un fazzoletto scarlatto il cui vivo colore rendeva il suo viso ancora più sbiancato che veramente non fosse. Gli occhi neri avevan perduta la consueta loro espressione, e preso il lustro febbrile dell'infermità; essi erano fissi senza vita all'uscio da dove Eleonora doveva entrare.

— Finalmente, esclamò egli, finalmente!

Ella compresse colla mano il battito precipitoso del cuore, e cadendo in ginocchio al capezzale del letto, gli disse assai tranquillamente,

— Orazio..... Orazio! Che è ciò? Perchè..... perchè vi trovo io in questo stato?

Egli, la guardò fissamente in volto mentre le rispondeva:

— Che è cio? Posso io dirvelo?

— Sì,..... sì, dite pure, purchè lo possiate senza indebolirvi troppo.

— Indebolirmi io, diss'egli ridendo amaramente, guardate.

E in così dire, le mostrò la mano ossea, e quasi trasparente, quindi soggiunse:

— Da quattro anni, Eleonora, io mi consumo lentamente la vita in preda di una lunga febbre nervosa, e voi temete ora che io mi indebolisca.

Egli mandò un sospiro affannoso, e scotendo il capo grave sui guanciali, volse il viso verso la parete.

Eleonora girò gli occhi intorno alla camera nella quale questo brillante, compito, ammirato, affascinante Orazio Margrave aveva sofferto per 11 spaventevoli giorni, per 11 notti penose.

Era una piccola camerina assai bene arredata e riscaldata da una stufa. Sul tavolino da notte stava aperto un libro di preghiere con un rosario nella pagina dove il lettore era rimasto. Accanto a questo libro si vedeva una bibbia inglese pur essa aperta. La suora che assisteva l'infermo gli aveva procurato questa bibbia nella lingua natia nella speranza d'indurlo a leggerla, ma l'infermo, quand'era in sentimento, le parlava sempre francese, e quand'essa lo scongiurò di mandare per un prete, egli ricusò con un gesto pieno di impazienza, che ripetè del pari quand'ella si offerse di chiamargli un pastore protestante.

Egli si tenne per qualche tempo tranquillo colla faccia sempre rivolta alla parete, ma dal moto convulso della sua mano, Eleonora potè scorgere come ei non dormisse.

Il medico schiuse dolcemente la porta e mise dentro il capo.

— Qualsiasi cosa egli vi dica, bisbigliò egli a Eleonora, ascoltatela tranquillamente, ma non gli fate nessuna interrogazione e sovrattutto evitate che si agiti, si commuova.

Ella chinò il capo in segno di adesione, e il medico richiuse l'uscio.

Tosto Orazio si rivolse verso di lei e guardandola cogli occhi sbarrati, disse:

— Eleonora, voi mi chiedete come ciò sia avvenuto, e io ve lo dirò.

Il giorno stesso nel quale lasciaste l'Inghilterra, una strana combinazione mi condusse in una città manifatturiera, desolata dalla febbre maligna. Io era assai malandato in salute; com'è naturale presi la febbre. Io era in tempo forse curandomi di uscirne salvo, ma non volli; io era troppo codardo per commettere un suicidio, e la vita mi era odiosa, ma io non aveva la forza di togliermela. E mi commisi alla febbre nella speranza che essa compiesse quello ch'io non sapeva. Eleonora, ciò che io voleva sta per avere il suo effetto, io muoio.

— Orazio! Orazio, esclamò ella con accento straziante e cadendo in ginocchio accanto al letto, e stringendo convulsivamente la mano di lui, che avvicinò alle sue labbra.

Egli ritirò a sè la mano come fosse stato tocco da un aspide.

— Per amor del cielo, Eleonora, se avete alcuna pietà di me, non mi fate nessuna dimostrazione di tenerezza, io non potrei sopportarla. In quattro anni voi non mi vedeste mai nè un giorno, nè un'ora senza maschera, al presente ella sta per cadere, e tosto voi mi disprezzerete, voi mi odierete.

— Odiarvi, Orazio! No! giammai, giammai!

— Attendete, diss'egli, voi non sapete tutto.

Quindi dopo una breve pausa riprese:

— Eleonora, non sono stato io il più buono e il più tenero dei tutori verso la mia giovine pupilla?

Voi mi rimproveraste la mia fredda indifferenza un giorno subito dopo il vostro matrimonio nel piccolo salottino di casa vostra.

Ve ne rammentate ancora?

— Me lo rammento.

— Eleonora, non v'ha una sola parola che non mi abbiate detto nel corso della vostra vita, ch'io non abbia scolpita nella memoria; e non solo la parola, ma ancora l'accento con cui fu pronunziata, e il luogo dove me la indirizzaste. Io, ripeto, non sono stato per voi nè buono, nè affezionato tutore; non è vero, Eleonora?

— Voi lo foste una volta, Orazio, rispos'ella.

— E quando lo fui? quando Eleonora?

— Innanzi che lo zio mi lasciasse quella malaugurata eredità.

— Veramente malaugurata, poichè fu per essa soltanto che noi fummo separati per sempre. Eleonora, vi furono due ragioni che mi fecero rappresentare quella dolorosa commedia di mostrarmi con voi freddo e indifferente.

Sapreste indovinarne una?

— No, rispos'ella.

— Ebbene, ve la dirò io. Io affettai un'indifferenza che non sentivo, e simulai un'apatia che mi legò dal principio alla fine; io vi amai con tutta la forza del mio cuore e dell'anima mia.

— Oh! Orazio, Orazio, tacete, tacete per pietà, esclamò Eleonora congiungendo le mani in atto supplichevole, come se volesse impedirgli di pronunziare parole che le straziavano il cuore.

— Eleonora, quando voi avevate 17 anni non v'immaginavate neppure di dover essere l'erede di vostro zio, imperocchè sarebbe stato più naturale ch'egli avesse chiamato a succedergli Enrico Dalton suo figlio adottivo. Il vostro povero padre s'attendeva questo ed io pure. Vostro padre mi affidò la custodia del vostro piccolo patrimonio ed io adempii al mio dovere onestamente. Io ero uno speculatore in grande e le migliaia mi entravano ed uscivano tutti i giorni come accade al giuocatore di professione. Quindi la piccola dote di vostra madre era per me un deposito così insignificante che l'amministrarlo non mi doveva recare alcun pensiero o imbarazzo neppure per un istante. In quel tempo io ero sulla via di diventare ricco ed infatti io lo ero e per di più onesto. Io vi amai, o Eleonora, vi amai come non avrei mai creduto di amare al mondo, e come poteva essere altrimenti? Io osai dirmi allora « amo e sono riamato » perchè il segreto del vostro cuore mi fu rilevato dai vostri begli occhi neri. Nondimeno mi contenni! Oh avess'io parlato allora!

Eleonora teneva il capo sepolto fra le sue mani e chinata sul guanciale singhiozzava ad alta voce. L'altro continuò.

— Ma io dissi fra me: c'è tempo ancora. Questo, o Eleonora, fu il tempo più felice della mia vita; vi rammentate le nostre quiete serate di via San Domenico, quando finiti gli affari io correva a passare una settimana in compagnia della mia giovane pupilla?

Vi rammentate i libri che leggevamo insieme?

brica e fare le indagini sufficienti per verificare le infrazioni alle leggi e regolamenti generali o municipali d'igiene, di polizia, di finanza o di altra natura e riferirne al Governo di S. A. S. il Bey il quale potrà provvedere affinchè cessi la irregolarità denunciata e siano applicate, nei modi legali e da giudice competente, le pene che fossero comminate dalla legge; ma non potrà in niun caso impedire, menomare o sospendere l'esercizio legittimo dell'industria manufatturiera cui la fabbrica è destinata.

Articolo XVI.

Ognuna delle due parti contraenti si obbliga a non accordare nel proprio Stato nessun monopolio, indennità o privilegio propriamente detti a danno dell'industria e del commercio e della bandiera dei cittadini dell'altro.

Le disposizioni di questo articolo non si estendono ai privilegi per gli oggetti il di cui commercio appartiene ai due Governi rispettivi, nè ai brevetti d'invenzione.

Articolo XVII.

Quanto all'industria della pesca, il Governo di Tunisi riconosce agli Italiani la facoltà di esercitarla nelle acque, porti e spiagge del regno senza bisogno di domandarne licenza alle autorità del paese e senza sottostare ad altri dazi e tributi all'infuori di quelli pagati dai pescatori nazionali.

Il Governo italiano dal canto suo si obbliga ad ammettere i legni tunisini all'esercizio della pesca nelle acque, porti e spiagge del Regno d'Italia in quella misura e con quelle condizioni con cui un tal diritto sarà in avvenire concesso alla nazione più favorita.

Articolo XVIII.

I cittadini di ciascuna delle due parti contraenti potranno liberamente stabilire, negli Stati dell'altra, società commerciali, industriali e bancarie, associazioni mutue ed in partecipazione e qualunque altro consorzio tanto fra loro quanto con sudditi tunisini o di una terza potenza, purchè si propongano uno scopo legittimo e si sottomettano alle leggi vigenti del paese nel quale vengono stabilite.

Tuttavia le società in accomandita il di cui capitale fosse diviso in azioni nominali o al portatore, e le società anonime non potranno stabilirsi nei rispettivi territori senza l'autorizzazione del Governo locale.

Articolo XIX.

I sudditi tunisini in Italia sono ammessi senza condizione o restrizione di sorta, e qualunque sia la loro residenza, al godimento dei diritti civili al pari degli Italiani secondo le norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti in Italia. Lo stesso trattamento sarà usato nel territorio del regno di Tunisi verso gli Italiani sia che risiedano ivi, sia che risiedano altrove, in conseguenza di che essi saranno ammessi nel regno di Tunisi a godere dei medesimi diritti civili dei Tunisini in quanto ciò sia compatibile col loro statuto personale e colle leggi proibitive della loro patria, quindi essi potranno acquistare e possedere al pari degli indigeni, case, terreni, oliveti e qualunque sorta di immobili, non meno che beni mobili o semoventi e qualunque altra specie di proprietà. Le competenti autorità locali saranno autorizzate dietro domanda dell'acquirente a verificare i titoli d'acquisto e voltare gli stabili sotto il nome del nuovo proprietario a norma degli usi del paese affine di dare al contratto la validità richiesta dalla legge.

Potranno altresì liberamente cedere la proprietà e darla in enfiteusi e generalmente disporne tanto per atto tra vivi quanto per atto di ultima volontà e trasmetterla ai loro eredi senza altra limitazione all'infuori di quella derivante dal divieto di cedere o dare in enfiteusi beni stabili a stranieri che non avessero per convenzione diplomatica o per legge o per consuetudine il diritto di acquistare stabili nel regno di Tunisi. E affine di prevenire ogni infrazione a tale divieto, come anche per evitare qualunque disputa o litigio che potrebbe derivarne, resta convenuto che, in ogni caso di vendita o trasferimento di proprietà immobile da un suddito italiano ad un suddito straniero, l'atto del trasferimento dovrà essere munito dei sigilli delle competenti autorità locali.

Per quanto riguarda i beni immobili situati nel regno di Tunisi, gli Italiani dovranno sottoporsi alle leggi, alle imposizioni e alla giurisdizione dei magistrati locali, salve le dichiarazioni o eccezioni contenute nei seguenti articoli.

Articolo XX.

Le proprietà immobili possedute nel regno di Tunisi da cittadini italiani sono al pari di quelle mobili inviolabili, salvo soltanto il diritto di espropriazione per causa di utilità pubblica.

Il diritto di espropriazione sarà subordinato nel suo esercizio alle seguenti condizioni:

1° Il decreto declarativo dell'utilità pubblica, per la quale l'espropriazione si fosse resa necessaria, dovrà emanare da S. A. S. il Bey, ed essere comunicato al rappresentante italiano;

2° Gli articoli 11 e 12 della legge municipale di Tunisi dovranno servire di norma per effettuare l'espropriazione e liquidarne l'indennità;

3° L'indennità dovrà essere pagata per intero al proprietario prima che l'atto di espropriazione possa essere portato ad esecuzione;

4° Se il decreto di S. A. S. il Bey, che specifica l'oggetto di pubblica utilità pel quale l'espropriazione è stata fatta, non fosse messo in esecuzione allo spirare di un anno dopo la sua data, il proprietario dell'immobile avrà diritto di ricuperarlo rimborsando per intero l'ammontare della indennità ricevuta.

Articolo XXI.

L'assimilazione ai nazionali in materia d'imposte fondiarie non escluderà, nei possidenti italiani che ne facessero domanda, la facoltà di soddisfare al tributo sui terreni mediante un'annua prestazione in denaro, corrispondente a piastre tunisine quaranta per ogni *mescia* lavorata o no, computata a dieci ettari.

Lo stesso diritto apparterrà ai proprietari di oliveti, colla sola differenza che la misura del tributo annuo sarà per essi fissata eguale a quella della imposta ora esistente sugli oliveti della costa.

Articolo XXII.

Ogni questione relativa ad immobili che insorgesse fra un italiano ed un tunisino sarà deferita ai tribunali locali, a norma degli usi e delle leggi del paese, ma la citazione in giudizio non potrà essere trasmessa se non col ministero e dietro ordinanza del console italiano, il quale dovrà intervenire personalmente o per mezzo di un suo delegato alla trattativa della causa, sotto pena di nullità del giudizio.

La parte condannata avrà diritto di appellarsi alle competenti magistrature e finalmente a S. A. S. il Bey.

La decisione definitiva sarà fatta eseguire dall'autorità italiana se il succombente è un italiano, e dall'autorità locale se il succombente è tunisino.

Se la questione sorgesse invece fra due italiani, ovvero fra un italiano ed un suddito di una terza potenza, la parte che fosse convenuta in giudizio davanti al magistrato locale avrà diritto al rinvio della causa innanzi all'autorità consolare rispettiva per esservi giudicata nei modi ordinari.

Le leggi da applicare per la decisione della causa, quando la questione debba risolversi dai tribunali ed autorità locali, saranno quelle del paese, purchè non si tratti di stabilire lo stato e capacità personale della parte italiana, nè di altre questioni per le quali sia necessario ricorrere ad altre legislazioni, secondo le norme e le distinzioni di diritto internazionale privato comunemente accettate.

Le donazioni e le successioni, ancorchè aventi per oggetto beni immobili, saranno regolate secondo le leggi italiane o tunisine, secondo che il donante o il defunto appartenga all'una o all'altra nazione, salvo in ogni caso il divieto di trasmettere beni immobili a stranieri che siano incapaci di possedere nel regno di Tunisi.

Articolo XXIII.

Il diritto spettante al console italiano d'ingerirsi nell'amministrazione delle successioni di nazionali defunti, quando non sia presente o capace l'erede od il suo procuratore, o non vi sia l'esecutore testamentario, il diritto di conoscere dei fallimenti dei nazionali e tutti i diritti di giurisdizione volontaria attribuiti dalle leggi italiane, dalle convenzioni e dagli usi al console e al tribunale consolare, sono mantenuti in tutta la loro estensione e dovranno abbracciare qualsivoglia specie di beni, non esclusi gl'immobili posseduti nel regno di Tunisi.

Articolo XXIV.

Insorgendo qualche dubbio sull'interpretazione o sulla applicazione di alcuno degli articoli di questo trattato o dei trattati precedenti menzionati nell'articolo I, resta convenuto che a Tunisi dovrà adottarsi l'interpretazione più favorevole ai cittadini italiani, e in Italia quella più favorevole ai Tunisini.

Articolo XXV.

Il presente trattato resterà in vigore per anni vent'otto, computabili dal giorno dello scambio delle ratifiche; ma, se dodici mesi prima di questo termine non sarà da una delle due alte Parti contraenti denunziato, s'intenderà rinnovato per un eguale tempo. Tuttavia S. M. il Re d'Italia e S. A. S. il Bey di Tunisi si riservano la facoltà di proporre in capo di ogni sette anni le modificazioni suggerite dall'esperienza.

Articolo XXVI.

Il presente trattato, composto di ventisei articoli, sarà ratificato da S. M. il Re d'Italia e da S. A. S. il Bey possessore del regno di Tunisi, nei modi indicati dalle leggi e dagli usi dei due paesi, e le ratifiche saranno scambiate alla Goletta, ovvero al Bardo nel termine di tre mesi dal giorno della firma, od anche più presto se ciò sarà possibile.

Scritto il presente trattato nel palazzo della Goletta, addì ventuno giumeda el-euel, anno mille duecento ottantacinque dell'egira, che corrisponde all'otto settembre mille ottocento sessant'otto (èra volgare).

(*L. S.*) MCHAMMED ESSADAC BEY.
(*L. S.*) G. LUIGI PINNA.

Noi avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato, ed approvandolo in ogni e singola sua parte lo abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione e vi abbiamo fatto apporre il gran sigillo delle Nostre armi.

Date in Firenze, addì ventiquattro del mese di settembre l'anno del Signore mille ottocento sessantotto vigesimo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro segretario di Stato per gli affari esteri
L. F. MENABREA.

Il numero* 4770 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 28 novembre 1867, n. 4081, col quale, fra le altre disposizioni, fu instituito in Venezia un ufficio di stralcio della Cassa principale per le operazioni relative al bilancio 1867 delle provincie venete, e precedenti;

Considerando che l'esercizio del bilancio 1867 delle provincie venete va a chiudersi al 31 dicembre 1868;

Sulla proposizione del ministro delle finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. L'uffizio di stralcio della Cassa principale in Venezia è soppresso col 31 dicembre 1868.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 30 dicembre 1868.

VITTORIO EMANUELE

L. G. CAMBRAY DIGNY.

Il num.* MMLXXVIII *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari;

Visto il decreto 22 dicembre 1861, portante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge succitata;

Sulla proposta del Nostro ministro della guerra,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alle opere di fortificazione della piazza di Savona vengono determinati, entro i limiti stabiliti colla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 25 novembre 1868.

VITTORIO EMANUELE.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra S. M. ha in udienza delli 13 dicembre 1868 fatta la seguente disposizione:

Cordero di S. Quintino cav. Giuseppe Felice, colonnello nell'arma d'artiglieria, dispensato dal servizio in seguito a volontaria dimissione.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.

***Avviso di diffidamento per i giornali del Regno per l'anno* 1869.**

Il Ministero dell'istruzione pubblica rinnova l'avviso alle Direzioni dei giornali che gli abbuonamenti, per essere validi, debbono essere espressamente ordinati.

Ciò a scanso di malintesi per quelle Direzioni giornalistiche del Regno, le quali, trasmettendo i loro periodici, credono, per questo fatto, che il Ministero debba loro il prezzo d'abbuonamento, sebbene non abbia richiesta l'associazione o non l'abbia rinnovata alla scadenza.

Firenze, 26 dicembre 1868.

Il Segretario economo: A. CHIORANDO.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Seconda pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, n. 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento della polizza sotto designata spedita dall'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Firenze ne sarà rilasciato il duplicato appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà per tre volte ripetuta ad intervallo di un mese e resterà di nessun valore il titolo precedente.

Polizza n. 3029, in data 8 maggio 1867, rappresentante il deposito della rendita di lire 20 fatto da Pellegrini Lodovico di Paolo domiciliato a Massa Carrara per cauzione dell'acquisto di un cumulo di avanzi provenienti dalla macinazione dei tabacchi ridotti in concime, a forma di contratto stipulato nell'ufficio della R. Manifattura dei tabacchi in Massa Carrara nel dì 27 marzo 1867.

Torino, 1° dicembre 1868.

Il Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto, per l'Amministratore centrale
GALLETTI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — L'*Express* del 2 gennaio annunzia che venerdì sera l'antico ordine dei Druidi ha celebrata la sua festa annuale con un banchetto sotto la presidenza del signor John Bacon. Fra gli invitati si trovavano i signori E. Cardwell e Vernon membri del Parlamento.

In risposta ad un *toast* portatosi ai deputati di Oxford il signor Cordwell ha pronunziato un discorso nel quale parlando dell'Irlanda disse:

Ci si dice qualche volta che i lagni dell'Irlanda sono di valuta puramente morale. A ciò io rispondo che non vi sono lagni peggiori dei morali. Non ve ne alcun altra specie che abbia radici profonde e il cui rimedio sia più dificile a trovarsi. Durante l'ultimo secolo lo scontento della Scozia aveva appunto questo carattere; ma lord Chatam ha saputo trarre la Scozia dalla sua parte dandole soddisfazione, (*udite*). Nell'India fu lo scontento morale che ci pose a risico di perderne l'impero. (*Udite*). In Irlanda il popolo si vede da lungo tempo trattato piuttosto sul piede di inferiorità che sul piede di eguaglianza, riguardo agli Inglesi, ed io mi permetto di dire che giammai noi governeremo un paese se esso non si sente nostro eguale. (*Applausi*).

Ora, cosa è successo? Gli Irlandesi vedono che oggimai la loro dignità non sarà più sconosciuta; vedono che gli Inglesi non li disprezzano più; hanno veduto che per la loro causa un Ministero aveva perduta la maggioranza in seno alla Camera e che un Parlamento è stato sciolto; hanno veduto l'appello fatto al paese; sanno che il nuovo Governo si propone di rendere giustizia all'Irlanda e di sradicare i pregiudizi che hanno creata l'ostilità dell'Irlanda contro l'Inghilterra. (*Applausi*) Quando avrete ben convinta l'Irlanda delle vostre intenzioni che sono di considerare gli interessi suoi come i vostri propri interessi, e questo giorno, secondo me, non è lontano, voi vi sarete conciliato il popolo irlandese ed avrete gettate le basi di un edifizio politico nel quale la saggezza ed il buon senso sapranno mettere, come pietra fondamentale la eguaglianza di tutti davanti alla giustizia. (*Applausi prolungati*)

Il signor Vernon-Harcourt ha anch'egli risposto ad un brindisi e nel suo discorso ha energicamente reclamata una diminuzione delle spese che possa armonizzare coi bisogni del servizio pubblico.

FRANCIA. — Il *Journal Officiel* reca il testo delle parole dette dall'Imperatore al nunzio pontificio, ai presidenti del Senato, del Corpo legislativo e del Consiglio di Stato, al presidente della Corte di cassazione ed all'arcivescovo di Parigi nell'occasione del ricevimento del capo d'anno.

Tale testo corrisponde a quello che ne trasmise il telegrafo.

— Lo stesso *Journal Officiel*, in capo al suo Bollettino annunzia nei termini che seguono la prossima riunione della Conferenza:

Dacchè la rottura delle relazioni diplomatiche fra la Turchia e la Grecia divenne un fatto consumato, i gabinetti si mostrarono animati dal desiderio di prevenire le conseguenze.

La Prussia riferendosi al voto pacifico emesso nel protocollo del 14 aprile 1856 pensò che si dovesse ricorrere alla amichevole mediazione delle potenze firmatarie del trattato di Parigi riunite in Conferenza.

Il governo dell'Imperatore ha riconosciuta la opportunità di questa proposta e la raccomandò immediatamente a tutte le Corti convenendo con loro che la deliberazione avrebbe per oggetto unico e preciso di esaminare in quale proporzione debbasi far diritto ai reclami espressi nell'*ultimatum* indirizzato dal governo ottomano alla Grecia.

Un dispaccio telegrafico dell'ambasciatore di Francia a Costantinopoli in data 31 dicembre annunzia che la Porta è pronta a partecipare alla Conferenza. È stato del pari convenuto che un rappresentante della Grecia vi sarà ammesso a titolo consultivo.

L'accordo è dunque compiuto fra tutte le potenze per aprire a Parigi una deliberazione comune sulle basi che abbiamo indicate e dietro ordine dell'Imperatore, il ministro degli esteri ha proposto ai diversi gabinetti di fissare il giorno 9 febbraio per la prima riunione dei plenipotenziarii.

— Scrivesi da Vienna, 31 dicembre alla *Corresp. du Nord-Est*:

È ora certo che i rappresentanti delle potenze firmatarie del trattato di Parigi accreditati presso alla Corte delle Tuileries, si riuniranno in questi giorni per deliberare sulla soluzione del conflitto turco-greco e che vi prenderanno per punto di partenza l'*ultimatum* ottomano, col mantenimento dell'integrità territoriale della Turchia. Questa formola è a quanto sembra l'espressione d'un compromesso fra le condizioni assolute della Porta ed il punto di vista stabilito dalla Russia e dalla Prussia.

Bisogna aggiungere che sembra esistere un accordo se non espresso almeno tacito fra le potenze, per non discutere il quinto punto dell'*ultimatum* turco, perchè a vero dire non contiene nè un'accusa nè un reclamo chiaramente definito. In ogni caso, si può esser certi che la Grecia, ammessa a difendere la sua causa in seno alla Conferenza, non si sottoporrà mai volontariamente a questo quinto punto, perchè impegnarsi a rispettare in avvenire il diritto internazionale, sarebbe lo stesso che confessare di avere tenuto una condotta contraria. Voi sapete, dalla nota del signor Delyannis del 9 dicembre, che il governo greco è ben lontano dell'essere preparato a fare questa concessione.

Si afferma pure che il quarto punto dell'*ultimatum* è lasciato in disparte. Ne dubito, essendo certo che la Porta vi rinuncierà tanto meno, in quanto che gli altri tre punti non hanno quasi nessuna importanza. Petropulaki si è infatti arreso coi suoi volontari; per ora non si tratta della formazione di alcuna nuova banda in Grecia; e quanto al ripatrio dei rifugiati cretesi, il Governo greco ha già dichiarato che egli vi concorrerà nei limiti del suo potere.

Insomma, la posizione della Grecia non si presenta alla Conferenza sotto un cattivo aspet-

---

Buon Dio! mi par ancora di vedere una certa pagina nelle odi di Lamartine come se l'avessi davanti agli occhi. Ogni pensiero, ogni parola, ogni diletto, ogni commozione di quel tempo dolce e tranquillo mi ritorna fresco alla memoria. Era il tempo nel quale io sperava e credeva che voi, o Eleonora, sareste mia sposa.

Vostro zio morì, o Eleonora, e il castello incantato che io aveva edificato nella mia fantasia rovinò dalle fondamenta. Tutte le ricchezze di vostro zio vi furono lasciate in eredità sotto condizione che sposaste Enrico Dalton. Le donne sono ambiziose, e certo voi non avreste mai rinunziato a tante ricchezze e avreste sposato il giovane Dalton. Così ragionava l'avvocato, ma i vostri begli occhi sbirciando di sotto la nera cortina delle ciglia mi avevano rivelato un dolce segreto. Forse il vostro cuore generoso poteva avere in non cale tutti i tesori di questo mondo in grazia dell'uomo che amavate. Così ragionava l'amante, ed io tenni viva la speranza, o Eleonora, d'ottenere la mia diletta... Voi non dovevate conoscere la condizione apposta al testamento di vostro zio se non raggiunta l'età maggiore. Alla morte di lui non avevate che vent'anni; dunque c'era un anno intiero da lasciarvi ignorato il vincolo che legava l'inspeрata fortuna. In questo intervallo, io, come unico esecutore testamentario (voi vedete che vostro zio si fidava ciecamente di me), aveva in custodia il patrimonio lasciato da Giovanni Arden d'Arden.

Vi ho già detto, Eleonora, ch'io era uno speculatore. La mia professione mi aveva gettato su quella via. Confidente nella possa del mio intelletto, arrischiai tutto il mio avere agli eventi meravigliosi del 1846. Raddoppiai la mia fortuna, la triplicai, la quadruplicai; e quando crebbe quattro volte quello che era in origine, l'arrischiai tutta da capo. Non era più in mio potere, è vero, ma io la credevo così sicuramente investita come fosse sempre presso il mio banchiere. La Compagnia di strade ferrate, di cui io era uno dei direttori, era delle più ricche e fiorenti d'Inghilterra. Tutto il mio patrimonio, come v'ho detto, era investito, e rapidamente si accresceva. Come l'uomo che aveva goduto la fiducia di vostro zio, come vostro amico devoto, i vostri interessi mi dovevano essere più cari de' miei. O perchè non avrei potuto negoziare il vostro, raddoppiarlo, e quindi dirvi: vedete, Eleonora, qui avete due patrimoni, dei quali siete del pari la padrona; uno di essi voi lo dovete ad Enrico Dalton, secondo la condizione imposta dal testamento di vostro zio, l'altro è assolutamente vostro. Voi siete ricca; siete libera di sposare senza sagrifizio alcuno l'uomo del vostro amore; e ciò, Eleonora, è opera mia. Ecco ciò che io aveva pensato di dirvi al chiudersi dell'anno momentoso 1846.

— Oh Orazio! Orazio! Comprendo tutto; risparmiatevi, ve ne prego, risparmiatevi. Non mi dite altro.

— Risparmiarmi?! No, Eleonora. Neppur una angoscia, neppure un cordoglio! Io merito tutto! Quel denaro non era mio; non v'erano sofismi, nè cavilli, nè artifiziosi argomenti che potessero far diventar mio ciò che non era. Come potrei io dire, anco ora, che il vostro interesse era l'unico mio movente del passo che feci? O non potrebb'essere stata la passione del giuoco che sola mi spingesse alla colpa? Come posso io sapere la verità?! Come lo posso io?! Basta; venne un gran rovinìo che travolse seco il mio patrimonio ed il vostro; ed io l'amico di fiducia di vostro padre, io, l'avvocato coscienzioso il cui nome era diventato sinonimo di onore e di onestà; io, Orazio Valmoden Margrave, unico discendente in linea retta del realista capitano Margrave, che perì a Worcester combattendo pel suo re e per l'onore della sua nobile stirpe; io, Eleonora, fui un truffatore, un uomo disonesto e disonorevole.

— Disonorevole! Orazio! no, no, dite piuttosto un uomo indotto in errore.

— Indotto in errore, Eleonora? Sì, ecco una delle tanti frasi inventate dai disonesti per coprire le loro disonestà.

Il banchiere fraudolento nella cui rovina è involto il fato di mille ch'hanno creduto in lui e si son fidati di lui, è dopo tutto, come dicono i suoi amici, solamente un errore. Il trafficante che giuoca una gran partita zarosa del commercio coi denari altrui, deve guardare in faccia le persone in aspetto pietoso, ed esclamare: ohimè, fu solamente l'effetto d'un errore! No, Eleonora, io non ho mai cercato giustificazioni siffatte; dal momento nel quale la terribile catastrofe che travolse tutta la mia vita nella rovina e nella desolazione, io ho almeno saputo guardare in faccia il mio destino, per altro, o Eleonora, io non ho sopportato tutto il carico delle mie malefatte. Il peso più grave di esse è caduto sulle spalle innocenti di Enrico Dalton.

— Enrico Dalton, mio marito?

— Sì, Eleonora, vostro marito, Enrico Dalton, il più sincero, il più nobile, il più onorevole, e il più coscienzioso degli uomini.

— Voi lo lodate troppo! diss'ella con qualche amarezza.

— Sì, Eleonora, io sono troppo debole e troppo colpevole per provare una pena crudele nell'esser forzato ad agire in tal guisa. È l'ultimo dovere che io posso compiere verso di lui, sa il cielo s'io l'abbia abbastanza offeso.

La fatica del discorrere per sì lungo tempo l'aveva del tutto esausto di forze sicchè mezzo svenuto cadde all'indietro sopra i guanciali.

La suora della carità, ch'era nella stanza contigua, gli somministrò qualche goccia d'una sostanza ristorante, sicchè egli potè continuare a voce bassa ed interrotta.

— Dal momento della mia rovina, o Eleonora, io compresi ch'eravate per sempre perduta per me. Io poteva sopportare ciò perchè tanto la stella della speranza era per sempre tramontata sull'orizzonte della mia vita; ma io non avrei saputo sopportare il vostro disprezzo, la vostra avversione, ciò sarebbe stato troppo amaro; non poteva venire a voi dicendo: io vi amo, io vi ho sempre amata, anzi vi amo come non vi ho amata mai, come non ho mai sperato di poter amare, ma io sono un truffatore, un colpevole, e voi non potrete mai esser mia. No, Eleonora, io non potei dir questo, e intanto voi eravate per diventare maggiorenne; a qualche risoluzione bisognava venire, e la sola cosa che poteva salvarmi in questo frangente era la generosità di Enrico Dalton. Io aveva sentito parlare spesso del figlio adottivo di vostro zio, ed anco l'avevo incontrato non rare volte ad Arden. Io lo sapevo uomo di cuore, leale, e di pensieri elevatissimi quanto mai si possa, mi determinai quindi ad abbandonarmi alla sua generosità rivelandogli ogni cosa.

Egli mi disprezzerà, diceva io, ma io saprò sopportare il suo disprezzo, meglio di quello della donna amata. Così io ragionava fra me e me, e la notte successiva al giorno nel quale Enrico mi vide per la prima volta e restò profondamente affascinato dalla bellezza splendida della mia amabile pupilla, la notte istessa insomma del giorno in cui diventaste maggiorenne io chiamai il signor Dalton nella mia camera e dopo averlo vincolato con giuramento di serbare il segreto, gli narrai ogni cosa.

Ora voi comprenderete la crudele condizione nella quale si trovò Enrico Dalton, il patrimonio che si supponeva dover egli andare al possesso sposandovi non esisteva più. Voi non avevate più un centesimo, ad eccezione d'un entrata di 100 lire proveniente dalla dote di vostra madre. Il giuramento solenne che egli m'avea dato gli impedì di rivelare ciò a voi, e per tre anni sopportò il vostro disprezzo, e si tacque. Giudicate ora del male che io gli ho fatto, giudicate dal nobile cuore che voi avete bistrattato e torturato.

— Oh Orazio, Orazio, quanta miseria ci ha recato questo denaro a tutti noi.

— No, Eleonora, dovete dire piuttosto che tanta miseria è venuta a noi solamente per aver io deviato dal sentiero dell'onore. Eleonora mia carissima, mia sola amata, potete voi perdonare a colui il quale mentre vi amò tanto vi offese pure così profondamente?

— Perdonarvi!

(*Continua*)

to. Frattanto il suo Governo continua a non lasciarsi intimidire dalla Turchia. Se ne ha la prova nell'energica protesta indirizzata il 15 dicembre dal signor Delyannis ai rappresentanti le potenze protettrici ad Atene, a proposito della caccia fatta da Hobbart pascià all'*Enosis*, che si è rifugiato nel porto di Sira. Si sa che l'*Enosis* si difese e cagionò dei guasti alla fregata turca *Huda Vedikiar*.

— Leggesi nel *Constitutionnel*:

Come già scrissimo, le deliberazioni della Conferenza riguarderanno unicamente i cinque punti indicati nella nota turca del 10 dicembre. Non è affatto dubbio che tutte le potenze si trovino d'accordo fin d'ora per ammettere i tre primi punti relativi alla dispersione delle bande volontarie organizzate in Grecia, al disarmo delle navi che hanno servito per trasportare i volontari medesimi ed al ripatrio delle famiglie candiotte. Circa agli altri due punti che completano le domande della Turchia: la punizione dei colpevoli con una indennità per i sudditi ottomani vittime di fatti dei quali la Grecia sia responsabile e l'impegno da assumersi dal Gabinetto d'Atene di seguire per lo avanti una linea di condotta conforme ai trattati ed al diritto delle genti, c'è ragione di sperare che anch'essi verranno definiti soddisfacentemente grazie a quello spirito di moderazione che è prevalso finora.

SPAGNA. — Leggesi in una corrispondenza da Madrid al *Journal des Débats*:

Il partito repubblicano che era rimasto giustamente afflitto ed anche un po' sconcertato dagli avvenimenti di Cadice, mostra oggi un po' più di confidenza. Alcuni dei suoi più conosciuti oratori stanno per muovere verso le provincie, all'oggetto di propagarvi le loro idee. Frattanto essi hanno tenuto qui una gran riunione nel circo di Price, che può capire cinque mila spettatori circa, e che sembra sempre più ricercato per le dimostrazioni popolari.

Tralascierei volentieri di parlare di questa riunione che non ha avuto quasi per oggetto che le vicine elezioni, se non vi si fossero manifestate due idee, che non torna inutile di avvertire, giacchè esse servir possono a mostrarvi il lavoro onde le menti son preoccupate.

Vi è stata appoggiata in primo luogo la candidatura di Espartero, come presidente della repubblica. Poi si è tesa la mano, in certo qual modo al partito progressista, offrendogli di deporre nelle sue mani il potere, a cui la sua esperienza gli dà maggiore diritto, semprecchè egli si annodi completamente alla democrazia pura.

Tali idee non sono state lanciate a caso e da oratori sconosciuti. Vi è un intero piano di condotta, non bene ancora forse definitivamente fisso, ma che potrà esserlo, quando le circostanze vi si prestino.

Si spargono, da tre o quattro giorni, certe voci, più o meno inquietanti, sullo stato delle provincie del nord. Un dispaccio particolare giunto ieri a Madrid, parlava anche di un corpo di due mila carlisti perfettamente armati, appena entrati in campagna. Queste voci non sono del tutto prive di fondamento; vi si mescola però ogni sorta di favole e sopratutto di esagerazioni.

Gli arresti fatti recentemente a Burgos e a Pamplona, hanno messo le autorità sulle traccie dei progetti del partito carlista, e danno una idea bastantemente esatta dei mezzi di cui esso dispone.

Il Governo, posso dirvelo, non teme alcun pericolo serio da quella parte. Quelle tre o quattro provincie che hanno servito, or son più di trent'anni, di focolare al partito carlista, son ben lontane dal dividere le idee e le passioni di altre volte. Tortosa, per esempio, la patria di Cabrera, non fornirebbe più oggi, come in quell'epoca, un corpo di 1,400 uomini completato sempre da nuove reclute, ad onta delle frequenti breccie che la guerra faceva nelle sue file. Questo è quanto Cabrera ben conosce, e che gli ha impedito di rispondere finora al fattogli appello.

La città di Madrid ha contratto un prestito coi signori Erlanger. Si tratta di una somma di settantasei milioni che deve essere rimborsata in settant'anni. Non si può dire che le condizioni di questo imprestito siano onerose, poichè non si accorda che l'otto per cento per doppio servizio di ammortizzazione e degli interessi. Egli è vero che i signori Erlanger debbono ricevere annualmente 60,800 reali per coprire le spese che potrà cagionare il pagamento dei *coupons* sulle piazze straniere; ma questa somma è poco importante.

Il primo versamento deve essere fatto entro due giorni, e l'ultimo avrà luogo il 31 marzo 1870. Il signor Rivero e la municipalità si felicitarono del buon esito di questa operazione.

TURCHIA. — Scrivono dalla Canea, 27 dicembre, all'*Osservatore Triestino*:

Approfitto dell'occasione d'un piroscafo del governo che parte recando dispacci per Hobart pascià, per informarvi che l'insurrezione toccò al suo fine. Dopo vari combattimenti fra le truppe imperiali e gli insorti, nei quali questi ultimi ebbero sempre la peggio, furono loro fatte le seguenti condizioni:

Tutti gli insorgenti, siano esteri od indigeni, che vorranno partire dall'isola, saranno forniti di mezzi per recarsi alle loro destinazioni. Le armi saranno depositate, e ne sarà tenuta nota, per essere loro restituite allo sbarco. Fino alla partenza, eglino saranno mantenuti dal governo locale. Agli insorgenti indigeni è accordata completa amnistia. Questi sono i punti principali della convenzione, e per le attuali circostanze mostrano certo che il governo turco è animato dalle migliori intenzioni e non desidera che finirla. Circondati com'erano gli insorti e senza speranza di essere soccorsi, hanno ottenuto condizioni accettabili ed onorevoli, e certo non potranno lagnarsi dei loro avversari che si mostrarono veramente indulgenti.

RUMENIA. — Il *Monitorul* del 26 dicembre reca la comunicazione che segue:

In seguito alle misure prese dalla Sublime Porta per la espulsione dei sudditi greci, molte famiglie greche hanno cercato asilo presso di noi. Da varie città rumene situate sul Danubio, da Galatz e da Ismaïl specialmente, si scrive che una quantità di rimorchiatori conducono una moltitudine di esiliati greci. Il governo ottomano ha autorizzato lo sbarco di questi ultimi; ma la nostra posizione come Stato neutrale ci impone l'obbligo di stabilire, come correspettivo dell'ospitalità che accordiamo agli espulsi, le condizioni seguenti:

1° Sbarcando, gli esiliati si rivolgeranno alle autorità amministrative perchè esse iscrivano i loro nomi in un registro speciale nonchè l'indicazione della professione, del sesso, dell'età e il numero dei membri di ciascuna famiglia;

2° Essi verranno considerati come emigrati provvisori e non avranno altrimenti il diritto di reclamare la protezione del consolato greco. Finchè non abusino dell'ospitalità che viene loro accordata, saranno protetti dalla legge del paese;

3° È formalmente interdetto agli esiliati d'intraprendere una manifestazione od una macchinazione qualunque contro la Turchia. Quelli che contravvenissero a queste prescrizioni saranno immediatamente espulsi.

SERBIA. — Scrivono da Belgrado alla *Gazzetta di Temeswar*:

La Reggenza dispone di forze militari bene organizzate che consistono in 120,000 uomini muniti di eccellenti armi e di ottimo materiale da guerra. Qualunque cosa avvenga la Serbia si trova in grado di difendere efficacemente la sua esistenza. Ed è per questo che la Reggenza ha potuto pensare a sviluppare le sue istituzioni.

Il 20 dicembre si è riunita un'assemblea di notabili per discutere la base della costituzione. Essa si componeva di 75 membri.

Dopo aver tenute sei sedute l'assemblea ha adottate le risoluzioni che seguono:

La istituzione della Skouptchina che esiste da tempo immemorabile avrà attribuzioni legislative; il Senato attualmente esistente invece di 13 membri ne comprenderà 50, di cui 40 saranno nominati dal sovrano. Il potere legislativo risiederà nelle due assemblee. La elezione dei membri della Skouptchina avverrà per suffragio universale.

R. ACCADEMIA ECONOMICO-AGRARIA
DEI GEORGOFILI DI FIRENZE.

Programma di Premi di fondazione **Alberti.**

Quest'Accademia già altre volte propose premi onde promuovere il miglioramento delle razze vaccine, l'allevamento del bestiame, la buona conservazione degli ingrassi, le ricerche della qualità dei concimi appropriati alle diverse culture, come pure intesa a diffondere con scritti popolari le notizie di ciò che conferisce a preservarle e migliorarle.

Mossa da questi medesimi intendimenti, nell'adunanza del dì 21 settembre 1868 stabilì di conferire i seguenti premi:

1° Un premio di lire italiane 1,200, a chi mostri di avere in montagna la miglior cascina, mantenuta con buoni sistemi e provvista del più bello e produttivo bestiame vaccino;

2° Un premio di lire italiane 800, a chi farà conoscere quali e quanti sono i principii che perde il letame vaccino di stalla durante la fermentazione a concimaia aperta ma provvista di tetto, a concimaia aperta e scoperta ed a concimaia chiusa;

3° Un premio di lire italiane 352 e cent. 80, a chi con nuove ricerche analitiche dimostrerà, più chiaramente e più largamente che non sia stato fatto fin qui, tenendo conto del modo di cultura e in special guisa dei concimi adoperati, l'azione della differente natura del terreno sul prodotto quantitativo e sulla composizione chimica dei semi dei cereali;

4° Un premio di lire italiane 470 e cent. 40, a chi comporrà un buon manualetto popolare intorno agli insetti che recano maggior danno alle nostre campagne ed ai mezzi che l'esperienza ha mostrato efficaci per impedirne o attenuarne lo sviluppo;

5° Un premio di lire italiane 705 e cent. 60, a chi proverà di fabbricare economicamente tubi o condotti per acqua formati con cementi della provincia toscana e capaci di resistere fino a circa sei atmosfere di pressione interna.

Il concorso resta aperto fino a tutto il 31 dicembre del prossimo anno 1869, e il conferimento dei premi avrà luogo il 28 giugno 1870.

I documenti relativi ai premi 1° e 5° dovranno farsi pervenire franchi di spesa al segretario degli atti dell'Accademia entro il termine sopra detto, ritirandone la ricevuta.

Gli scritti che fossero mandati a concorso per i premi 2°, 3° e 4° porteranno in fronte un'epigrafe, e saranno accompagnati da un biglietto sigillato contenente il nome dell'autore, e contrassegnato all'esterno dalla medesima epigrafe del manoscritto, e dovranno pure essere inviati franchi di spesa al segretario degli atti dell'Accademia, il quale ne rilascierà ricevuta.

Gli scritti e libri non premiati saranno restituiti a chi presenterà la ricevuta del segretario, dopo avere bruciati i biglietti contenenti i nomi.

Il Segretario degli atti
G. BUONAZIA.

PROVINCIA DI SONDRIO.
Avviso di Concorso.

Giusta il nuovo riordinamento dell'Istituto tecnico industriale professionale istituito in questa città, dovendosi procedere alle seguenti nomine:

Di un professore titolare d'Agronomia, Silvicoltura e Storia naturale, coll'annuo stipendio di L. 1,800;

Di un professore reggente di Computisteria e Ragioneria coll'annuo stipendio di L. 1,440;

Di un incaricato dell'insegnamento di lingua tedesca coll'annuo stipendio di L. 840, con obbligo di tenere esercitati gli alunni nella lingua francese.

Si rende noto al pubblico che rimane aperto il Concorso fino al giorno 20 p. v. gennaio, onde gli aspiranti possano entro il termine stesso presentare le loro domande alla Segreteria dell'uffizio provinciale, corredate dei respettivi titoli.

Sondrio, 19 dicembre 1868.

Il Prefetto Presid. della Deput. Provinciale
PALADINI.

ULTIME NOTIZIE

Il luogotenente generale commendatore Raffaele Cadorna ha assunto oggi stesso (6) l'incarico affidatogli col Regio decreto in data di ieri; ed ha fatto pubblicare in tutti i comuni delle provincie di Bologna, Reggio di Emilia e Parma il manifesto che segue:

« Abitanti delle provincie di Bologna, Reggio di Emilia e Parma.

« L'attuazione della tassa sul macinato, mentre procede regolarmente o senza difficoltà gravi in tutte le provincie del Regno, ha suscitato una viva perturbazione nel contado di alcune delle provincie dell'Emilia, sebbene giustamente reputate per patriottismo e per rispetto alle leggi.

« Da una parte, provocazioni colpevoli e, dall'altra, erronei giudizi sugli effetti della tassa in pregiudizio dei contadini e dei non abbienti, furono cagione di un deplorevole pervertimento che, in più luoghi, usufruttata dai tristi, portò a fatti di sommossa, di ribellione, di saccheggio.

« Era dovere del Governo del Re il far cessare senza indugio questo stato di cose che reca danni e pericoli. Per ciò mi fu dato l'incarico di ristabilire prontamente l'ordine e la tranquillità pubblica in codeste provincie mediante il concorso delle Autorità civili: al quale effetto trasferisco il mio quartiere generale tra voi.

« Questo provvedimento che non toglie nessuna legittima guarentigia renderà più pronta, più coordinata, più efficace l'azione delle truppe che ancora dovessero intervenire. Ma il senno delle popolazioni sta garante che esse stesse faranno ragione degli elementi di turbolenza, che sono sorti in mezzo a loro.

« Che se il disordine durasse, la responsabilità di repressioni dolorose, ma necessarie, ricadrebbe sui colpevoli di fatti che offendono l'interesse e l'onore di popolazioni libere e civili.

« Firenze, 5 gennaio 1869.

« Il luogotenente generale comandante interinale delle truppe nella Media Italia
« R. CADORNA. »

Nella giornata di ieri (5) le condizioni della sicurezza pubblica migliorarono in provincia di Reggio d'Emilia; e le perturbazioni avvenute il giorno innanzi a Cavriago, Bagnolo, Novellara e San Martino in Rio poterono essere sedate. Le città di Reggio di Emilia, Parma e Bologna si mantennero e sono tranquille. Ma i contadi di queste due ultime continuano ad essere agitatissimi, e in molti luoghi tumultuanti; ieri scoppiarono disordini gravi a Pellegrino (nell'Appennino parmense in circondario di Borgo San Donnino), dove il municipio fu invaso e manomesso.

La tranquillità si mantiene in tutte le altre provincie; e la tassa sul macinato prende nella maggior parte di esse assetto normale, mediante le convenzioni tra l'Amministrazione e i mugnai che vengono moltiplicandosi.

Le difficoltà che erano insorte fra l'Amministrazione ed alcuni esercenti di grandi mulini industriali nelle provincie piemontesi, e che, lasciando inoperosi molti operai avrebbero potuto anche in quelle provincie dare occasione a qualche tumulto, sono state eliminate in seguito ad accordi intervenuti fra gli onorevoli uomini che sono alla testa di quelle vaste intraprese e il ministro delle finanze, il quale concesse quelle giuste facilitazioni che nei limiti della legge potevano accordarsi.

Le liti che già in qualche luogo si erano iniziate dinanzi ai tribunali, sono state ritirate, e le licenze di esercizio rilasciate ed accolte. In conseguenza i mulini di Collegno e i mulini demaniali affittati all'avvocato Ferrero e sparsi nelle provincie di Cuneo, Torino e Alessandria sono già aperti. L'esempio di quei grandi stabilimenti, che basterebbero essi soli al consumo dell'intero Piemonte, sopra tutti i mercati del quale si trovano i loro prodotti, vale ad assicurare che in quelle nobili provincie il rispetto alla legge non sarà neppure in questa occasione menomamente turbato.

Per agevolare l'osservanza della legge sulla tassa di macinazione dei cereali da parte dei mugnai di buona volontà, il Ministro della finanza annuì alle domande che trovò ragionevoli e non contrarie alla legge stessa. Le principali concessioni vengono qui sotto enumerate per norma di chiunque non ne avesse finora approfittato.

1. I mugnai, che si credono gravati dalla tassa stabilita dagli agenti delle imposte e portata sui ruoli di riscossione già pubblicati, sono rimessi in tempo a tutto gennaio corrente per reclamare alle Commissioni comunali o consorziali. Il reclamo va presentato al sindaco, che lo trasmetterà all'agente e questi alla Commissione senza ritardo.

2. Contro il giudizio della Commissione consorziale o comunale potranno i mugnai interporre ricorso in appello alla Commissione provinciale, presentandolo al sindaco come sopra. Il Governo non fa ostacolo a che tali ricorsi vengano giudicati in merito sebbene fossero stati o venissero presentati dopo il termine normale.

3. I giudizi definitivi saranno resi esecutorii a mezzo di ruoli rettificativi con effetto retroattivo per modo che la tassa definitiva verrà sostituita a quella contro cui siasi reclamato, ed i pagamenti fatti andranno a discarico delle rate passate e future dovute secondo la nuova tassazione e finchè sia applicato il contatore dei giri alle macine del rispettivo mulino.

4. I mugnai, che avendo scelto di pagare la tassa in rate mensili, bimestrali, trimestrali assunsero pur l'obbligo di prestare la cauzione nell'importo di due delle rate prescelte, potranno, per diminuire la cauzione dovuta, offrirsi di pagare la tassa a scadenze più brevi, più numerose, caduna di minor somma: la scadenza però non deve essere minore della quindicinale.

5. La cauzione può essere data anche con fideiussione di due persone solvibili. Se tale fideiussione non viene accettata dall'esattore a scanso di sua responsabilità, sarà accolta dalla Direzione delle imposte e provvisoriamente dall'agente delle imposte.

6. È concessa dispensa dall'obbligo di prestar cauzione o fideiussione quando l'importo, che sarebbe da garantirsi, non superi lire 120, purchè l'esercente del mulino ne sia pure il proprietario o presenti la fideiussione del proprietario. In altri casi meritevoli di riguardo è data facoltà alle Direzioni delle imposte di accettare una cauzione o fideiussione limitata ad una sola rata della tassa portata dal ruolo.

7. La dispensa, la limitazione ed altre facilitazioni relative alla cauzione potranno però essere revocate, se il concessionario non paga puntualmente le rate di tassa. In ogni caso la mancanza di pagamento di due rate apporta la conseguenza della sospensione dall'esercizio a senso dell'articolo 15 della legge 7 luglio 1868.

8. Il pagamento delle rate di tassa scadenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 1869 può essere fatto a ciascuna scadenza per metà dell'importo portato dal ruolo. L'altra metà verrà ripartita sulle rate scadenti nel secondo semestre 1869 in misura eguale ed in aumento di ciascuna. L'obbligo però di pagare le rate con o senza il detto aumento, cessa in qualunque tempo tostochè, applicato il contatore ai pali delle macine, il pagamento della tassa sia da effettuarsi in ragione della quota stabilita per ogni cento giri di macina.

9. Se però il mugnaio invece di pagare metà delle rate come è detto all'articolo 8 precedente, preferisse di pagare l'intero importo di ciascuna rata, ma ragguagliata alla qualità e quantità dei generi da lui notata nella propria dichiarazione di esercizio, ciò gli sarà concesso dalla Direzione delle imposte o dallo stesso agente delle imposte, salvo però l'obbligo del mugnaio di pagare successivamente quanto in forza del giudizio definitivo delle Commissioni risultasse a suo debito per il tempo decorso.

10. Se i mugnai desiderano un commissario governativo, che riscuota la tassa direttamente dagli avventori e per conto della Finanza fino a che sia applicato il contatore ai pali delle macine, ne facciano domanda al prefetto, che vi aderirà, semprechè il mugnaio assuma l'obbligo di pagarne la spesa. Il commissario verserà il ricavato dalla tassa all'esattore.

11. I comuni od un terzo qualunque possono, d'accordo col mugnaio già iscritto sul ruolo, sostituirlo nell'esercizio del mulino in analogia all'articolo 66 del regolamento esecutivo della legge sulla tassa di macinazione, purchè ritirino normalmente la licenza, riscuotano la tassa dagli avventori e paghino alla Finanza il corrispettivo dovuto, il tutto come dovrebbe fare il mugnaio stesso che fece la dichiarazione, e colle stesse facilitazioni acconsentite per qualunque mugnaio.

All'incontro i mugnai, che vorranno persistere nel tener chiuso il loro esercizio, sono avvertiti che qualora il prefetto trovasse necessario che l'esercizio rimanga aperto per provvedere al consumo locale di farina, requisirà il mulino per misura di pubblica sicurezza e lo farà esercitare da agenti ed operai governativi. L'agente verserà alla Finanza l'intero ricavato dalla tassa e col ricavato dalla mulenda provvederà a tutte le spese occorrenti, salvo di consegnare al mugnaio nelle forme regolari quanto per avventura civanzasse di netto.

Il Governo poi obbligato di eseguire la legge è risoluto di usare mano forte contro chiunque la violasse od inducesse altri a violarla, come pure di proteggere i leggittimi mugnai nella riscossione della tassa dai contribuenti. Esso non soffrirà che si eserciti macinazione abusiva e senza pagare ed esigere la tassa dai contribuenti. E laddove questa si verificasse, saranno chiusi i mulini, o fatti aprire nel modo sopra indicato.

(*Sono pregate le redazioni dei giornali di riprodurre il presente comunicato*).

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Madrid, 5.

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica una circolare di Sagasta la quale attribuisce alla reazione l'insurrezione di Cadice e di Malaga, ed accenna alle cospirazioni borboniche scoperte a Pamplona, Burgos e Barcellona. Il governo, dice la circolare, non pensa a fare un colpo di Stato, nè a disarmare la milizia cittadina. Questa agitazione tende ad impedire l'applicazione del suffragio universale in Spagna, la riunione delle Cortes, la costituzione definitiva del paese e a paralizzare il credito della Spagna. Il governo conoscendo queste manovre è deciso di conservare intatto il deposito della sovranità nazionale, e a mantenere l'ordine fino alla riunione delle Cortes, di cui attende con rispetto le decisioni senza volerle influenzare.

A Siviglia, domenica, dei gruppi di persone hanno percorso le vie gridando *Viva la Repubblica*. La popolazione è rimasta calma; l'ordine non fu turbato. — A Xeres, lo stesso giorno, alcune persone volevano impossessarsi delle armi depositate presso la Giunta. Il generale Caballeros inviò un battaglione che trasportò le armi a Cadice.

Malaga, 4.

Il generale Caballeros ha messo in libertà 600 prigionieri e ne ritenne 230 che saranno giudicati.

Lisbona, 4.

La Camera dei deputati elesse a suo presidente Mendez Leal, candidato contrario al Governo.

Annunciasi che il Ministero si dimetterà, oppure scioglierà la Camera.

Berlino, 5.

È smentita la voce corsa che gli ufficiali prussiani siano stati autorizzati di entrare al servizio della Romania.

Vienna, 5.

Il *Volksfreund* fu sequestrato per avere pubblicato una lettera del Papa ai redattori dei fogli clericali delle provincie.

Costantinopoli, 4.

Una Commissione mista si riunirà sopra il vapore *Forbin* per giudicare l'affare dell'*Enosis*.

Harvey fu nominato commissario per l'Inghilterra.

Parigi, 5.

Il *Gaulois* dice che una cospirazione carlista è stata scoperta a Barcellona con ramificazioni a Saragozza, Tortosa e Lerida. Furono fatti alcuni arresti di militari e sequestrati dei documenti compromettenti.

Parigi, 5.

L'*Etendard* smentisce la voce che Delyannis abbia chiesto l'aggiornamento della Conferenza.

La *Patrie* dice che la maggior parte dei rappresentanti delle potenze ha tenuto ieri al Ministero degli affari esteri una specie di riunione preparatoria, dalla quale si può apprezzare il mutuo accordo dei governi.

La *France* smentisce che la Russia abbia chiesto di allargare il programma delle deliberazioni della Conferenza e specialmente di ritornare sopra alcuni punti del trattato del 1856.

Vienna, 5.

La *Gazzetta di Vienna* pubblica un telegramma di Costantinopoli, in data del 4 corrente, il quale annunzia che la Porta ha deliberato d'attenuare considerevolmente le misure eccezionali adottate contro i sudditi greci.

Parigi, 5.

Chiusura della Borsa.

	4	5
Rendita francese 3 %	70 37	70 22
Id. italiana 5 %	58 05	57 70
Valori diversi.		
Ferrovie lombardo-venete	445 —	442 —
Obbligazioni	221 —	222 —
Ferrovie romane	51 50	50 —
Obbligazioni	118 —	118 —
Ferrovie *Vittorio Emanuele*	49 75	49 —
Obbligazioni ferr. merid.	152 50	— —
Cambio sull'Italia	5 3/8	5 1/2
Credito mobiliare francese	288 —	285 —
Obblig. della Regia Tabacchi	435 —	432 —
Vienna, 5.		
Cambio su Londra	118 85	— —
Londra, 5.		
Consolidati inglesi	92 3/4	92 3/4

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 5 gennaio 1869, ore 1 pom.

Il tempo è migliorato nel settentrione d'Italia, ma è ancora nuvoloso nel mezzogiorno. Il barometro è stato stazionario nel nord, e si è abbassato di 2 a 4 mm. nel sud. Domina il vento di tramontana, e il mare è generalmente mosso.

In Irlanda il barometro è sceso di 12 mm. e di 4 a Brest, dove regna il cattivo tempo.

Qui il barometro comincia ad abbassare. Il tempo non è ancora ristabilito: una nuova burrasca sulla Manica minaccia di peggiorarlo.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 5 gennaio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 766, 0	mm 765, 2	mm 766, 0
Termometro centigrado	8, 5	10, 0	6, 5
Umidità relativa	77, 0	50, 0	60, 0
Stato del cielo	sereno nuvoli	sereno	sereno
Vento direzione / forza	N debole	N debole	N debole

Temperatura massima . . . . + 11,0
Temperatura minima . . . . + 6,5
Minima nella notte del 6 gennaio 1869 + 1,5

TEATRO DELLA PERGOLA, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Meyerbeer: *Dinorah* con Ballo: *Fiamma d'amore.*

TEATRO PAGLIANO, ore 8 — Rappresentazione dell'opera del maestro Verdi: *Un Ballo in maschera.*

TEATRO NICCOLINI, ore 8 — La drammatica Compagnia di L. Bellotti-Bon rappresenta: *Lo Spiritismo.*

TEATRO DELLE LOGGE, ore 8 — La drammatica Compagnia francese diretta da Eugène Meynadier et E. Bondois rappresenta: *Jeanne que pleure — Le baiser anonyme — Susanne.*

TEATRO NUOVO, ore 8 — La drammatica Compagnia diretta da Peracchi rappresenta: *Una commedia in famiglia.*

FRANCESCO BARBERIS, *gerente.*

Citazione per pubblici proclami.

L'anno mille ottocento sessantotto il giorno ventidue dicembre in Brienza, e ventitre detto in Santangelo le fratte.

Ad istanza della signora D^a Giulia Caracciolo, principessa d'Atena, e marchesa di Brienza, proprietaria domiciliata in Napoli, strada Monte di Dio, n. 75, e che per questo giudizio dichiara il suo domicilio anche in Potenza in casa del suo procuratore ed avvocato signor Giuseppe Monteleone.

Io Gaetano Spolzino, usciere presso la regia pretura del mandamento di Brienza, ove domicilio.

Ho citato per pubblico proclama:

1. Adobbato Vito e 2. Felice Mustazzo - 3. Vincenzo Pasculio - 4. Raffaela, moglie di Cataldo Lavecchia - 5. Cataldo fu Antonio - 6. Altavista Cesare, eredi di Giuseppe Udramolil'o, cioè - 7. Rosa, moglie di Cataldo Santoro - 8. Nicola - 9. Rocco - 10. Giuseppe-Bruno eredi di Domenico Boffa, cioè - 11. Cataldo - 12. Giuseppe - 13. Carlo - 14. Catarina, moglie di Paolo Laurenza - 15. Raffaela - 16 Felicia, rappresentate dalla loro madre e tutrice Angelamaria Lopardo - 17. Canuso Luigi - 18. Rosantonia - 19. Saverio - 20. Angelamaria, moglie di Girolamo Scelzo - 21. Cicerchia Saverio - 22. Mariagiovanna, moglie di Francesco Farinella - 23. Colangelo Giuseppe - 24. Cataldo - 25. Luigi - 26. Maria - 27. Teresa, moglie di Giovanni Scelso - 28. Mariagiuseppa, vedova di Cataldo Farina - 29 Francesco - 30. Pasquale - 31. Catarina, vedova di Angelomaria Macchia - 32. Feliciano - 33. Carmina, moglie di Pasquale Nigro - 34. Antonio - 35 Vincenzo - 36. Gaetano - 37. Saverio - 38. Corrado Michele - D'Elia, eredi di Pasquale, cioè - 39. Antonio - 40. Marziale - 41. Giacobbe - 42. Pietro - 43. Gaetano - 44. Carmela, eredi di Fabrizio, cioè - 45. Carmela, moglie di Cataldo Paladino di Giacomo - 46. Giuseppe - 47. Francesco - 48. Teresa - 49. Irene, e la costoro madre e tutrice - 50. Raffaela Lopardo, rimaritata a Mastro Nicola Fittipaldi De Luca - 51. Raffaele - 52. Ed Angelomaria fu Cataldo Barbono - De Rosa, eredi di Cataldo fu Felice, cioè - 53. Raffaela, moglie di Cataldo Lopardo - 54. e Rosa, moglie di Francesco Russa - 55. Giuseppe Lameglio - De Stefano - 56. Francesco - 57. Ed Antonio fu Saverio Aliecca-Di Mare - 58 Giuseppe Palaro - 59. Raffaela, moglie di Cataldo Molinaro - Di Muro, eredi di Antonio, cioè - 60. Anna, moglie di Luigi Canuso - 61. Cataldo - 62. Teresa - 63. Vito - E la loro madre e tutrice - 64. Saveria Sproviero - Di Vito - 65. Francescosaverio, Massariello - 66. Raffaele fu Cataldo, fu Scaldaferri - Farina, eredi di Gius. Scardocchia, cioè - 67. Felicia, moglie di Cataldo Coppolo - 68 Ed Angelomaria - 69. Ferrarese Francesco, di Vincenzo Checche - Galasso - 70. Michelangelo - 71. Vito - 72. E Raffaele fu Pasquale - 73. Giampietro Teresina, fu Luigi - 74. Lavecchia Saverio Cucco, - Lopardo - 75. Francesco - 76. Nicoletta, vedova di Filippo Paladino - 77. Luigi - 78. Pasquale - 79. Giovanni - 80. Cataldo Zevolone e sua moglie, 81. Marianna - 81 *bis* Cataldo Ziapelle - 82. Raffaela fu Giuseppe - Eredi di Cataldo Cocozziello, cioè 83. Carmela, moglie di Giuseppemaria Menafra - 84. Mariagiuseppa, moglie di Tommaso Dimare - 85. Giuseppe, 86. Antonio, e la loro madre e tutrice - 87. Raffaela Paladino, rimaritata a Francesco Scelzo fu Antonio. - Lovito 88. Giuseppe, e sua moglie 89 Felicia Sabatella - 90. Raffaele Impagliasegge, e sua moglie 91. Maria Adobbato - Marrone 92. Rocco, 93. Luigia, 94. Pasquale, 95. Mariantonia, 96 e Felicia fu Michelangelo (quest'ultima moglie di Luigi Spolzino Capoditrave), 97. Cataldo, 97 *bis*. Catarina (moglie di Rocco Pellegrino, Cimino), 98. Raffaela, 99. Mariagiuseppa (moglie di Raffaele Nigro, Liento), e 99 *bis*. Antonia (moglie di Feliciano Colangelo) fu Giuseppe - 100. Menafra Cataldo, Mancino - Molinaro 101. Angelo, e sua moglie 102 Teresa Canuso, Cipollone, 103. Cataldo e sua moglie 104. Raffaela Dimare, Palaro - 105. Cataldo, e 106. Michele fu Pasquale - Nigro 107. Antonio Portone - 108. Saverio, 109. Raffaele, e 110. Giuseppe fu Feliciano - Pagano 111. Raffaele fu Rocco - Paladino. 112. Giacomo, 113. Giuseppe, 114. Francesco, 115. e Angelomaria fu Cataldo Ciafanniello, e la moglie di quest'ultimo 116. Mariarosaria Canuso Cipollone - 117. Cataldo di Giuseppe - 118. Teresa fu Andrea, moglie di Mastro Vincenzo Tepedino - Pastore 119. Marziale - 120. Giambattista - 121. Pellegrino Rocco, Cimino - Petrone 122. Agostino e sua moglie 123. Mariagiuseppa Lopardo - 124. Rocco fu Cataldo e sua moglie 125. Felicia Menafra - 126. Carmina, madre e tutrice di 126 *bis*. Pasquale, 127. Cataldo, 128. Serafina, 129. Antonio, 130. ed Emiddio Colangelo fu Giuseppe - Pizzicara 131. Michele fu Giuseppe - 132. Teresa moglie di Raffaele Lopardo, Zuoccolo - Eredi di Giuseppe Ascillo, cioè 133. Teresa moglie di Raffaele Menafra, 134. Mariagiovanna, 135. Rocco, 136. Cataldo, e 137. Antonio Dimare fu Pasquale Musciarro, tutore - Postiglione 138. Michele, 139. Cataldo, 140. Mariantonia moglie di Rocco Dimare - 141. Agnese, moglie di Vincenzo Lopardo - 142 Rosaria, e la costei madre e tutrice Rosa Santorufo, vedova di Raffaele Postiglione - 143. Romano Raffele fu Francescantonio - 144. Russo Giovanni, e sua moglie 145. Mariagiuseppa Canuso Cipollone - Sabatella 146. Giovanni Tardanza - 147. Maria, moglie di Nicola Adobbato - Santangelo 148. Raffaele, 149. Maria-Viscardi eredi di Giuseppe Castagnuolo, cioè 150. Emiddio, e 151. Mariagiuseppa moglie di Antonio Colangelo - 152. Adobbato Cataldo Sprullo - 152 *bis*. Cibello Raffaele - Collazzo 153. Francescosaverio fu Nicola - 154. Cataldo fu Giuseppantonio - 154 *bis*. De Stefano Maria Rosaria, moglie di Pasquale Viscardi - Lopardo 155 Domenico, 156 Pasquale, 157. Saverio Zevolone - 158 Antonio fu Saverio Lachiazza - 159. Menafra Cataldo fu Saverio Cernicchiara - Scelso 160. Raffaele di Giuseppe - 161. Pietro - 162. Teresa fu Cataldo, moglie di Raffaele Cerullo - 163. Michele - 164. Teresa, moglie di Giuseppe Nigro - 164*bis*. Giuseppe - 165 Agnese, eredi di Carmina fu Cataldo, cioè 166 Raffaele, 167. Francesco, 168. Giambattista, 169 Teresa, 170. Mariantonia Lopardo di Domenico - 171. Carmela fu Saverio, moglie di Cataldo Mangieri - 172. Francesco fu Domenico - 173. Domenico fu Caltaldo - 174 Rocco - 175. Rosa - 176. Carmine - 177 Mariagiovanna, moglie di Francesco Cupolo - 178. Francesco fu Antonio - 179 Girolamo, eredi di Bernardino, cioè 180. Ferdinando, 181 Giovanni, 182. Raffaele - 183. Carmine - 184 Raffaela, moglie di Rocco Pellegrino Spinazzuolo - 185 Mariarosa, moglie di Angelomaria Viscardi Castagnuolo - 186. Luigia fu Saverio - 187. Viscardi Michele - 188 Bruno Luigi - 189 Collazzo Cataldo Radica - Lopardo, eredi di Saverio, Mastrandrea, cioè 190. Catalda, moglie di Rocco Sasso, 191, Mariantonia, 192 Giambattista, 193. Raffaela, 194 Luigi, 195. e Teresa Collazzo, madre e tutrice - 196 Carmina Coiso - 197. Macchia Angelo - 198. Marrone Cataldo fu Sigismondo - 199. Molinaro Felice fu Saverio - Paladino - 200. Giovannina moglie di Tommaso Doti - 201 Raffaele, 202. Tommaso, 203 Cataldo fu Antonio - 204. Giuseppe fu Rocco - 205 Francesco fu Lorenzo - 206 Sproviero Luigi, anche come tutore di Nicola Sproviero fu Giuseppe - 207. Sasso Serafina, moglie di Mastro Cataldo Santoro, eredi di Rocco Falce, cioè 208 Michele, 209, Francesco, 210. Pasquale, 211, Mariateresa, moglie di Francescosaverio Collazzo, e 212. Catarina, moglie di Gaetano d'Elia, proprietari domiciliati nel Comune di Brienza, meno Galasso e Romano, domiciliati in Santangelo le fratte e tutti nella qualità di possessori di fondi siti nell'Agro del Comune di Brienza, e soggetti a terraggio-pigione od altra prestazione o censo di qualsivoglia denominazione e natura in favore della istante; cioè i primi 151. come possessori di fondi posti in contrada Monte, gli altri dal numero 152 a 187. di fondi siti in contrada Croce dell'Ausano; quei del numero 188 a 207 nell'altra Valle la Semana; e i rimanenti nella contrada Piano di Bruno o San Giacomo. A comparire innanzi al Tribunale Civile di Potenza all'Udienza delle cause sommarie che si terrà il giorno di martedì diciannove di gennaio 1869 per sentire far diritto alle seguenti domande;

1° Dichiararsi i possessori de'fondi siti nella contrada Monte, tenuti in solido di corrispondere alla istante, e per essa al suo amministratore *pro tempore* in Brienza, sopra tutte le zone che rispettivamente posseggono nell'ampiezza degli ettari duecentosessantanove, are diciotto, e metri quadrati ottantotto (pari a moggia antiche ottocento) assegnati da chi di diritto all'autore di lei Cataldo Caracciolo, principe d'Atena e marchese di Brienza, di cui la istante è l'unica figlia ed erede, il decimo del ricolto annuale qualunque esso sia, netto di quinto e di ogni altra ritenuta, ovvero il pigione o canone che vi si trova costituito.

2. Dichiararsi l'altrettanto pe'possessori pe'fondi in ciascuna delle altre suindicate contrade Croce dell'Ausano - Vallelasemana - Piano di Bruno o S. Giacomo.

3. Dichiararsi per tutti gl'intimati interrotta ogni prescrizione del diritto della istante ad esigere in derrata o in moneta corrente la dovuta prestazione terratica o censuale, colla loro condanna alle spese del giudizio incluse come per legge le variazioni e compenso al procuratore ed avvocato in causa.

4. Munirsi la sentenza di clausola provvisionale.

Con espressa salvezza di diritti, ragioni, e rimedii legali veruno escluso, e segnatamente di sperimentare in separato giudizio le sue ragioni di credito contro i singoli che fossero perseguibili come debitori di terraggi o censi arretrati.

Nella intelligenza che come e quando per legge sarà data comunicazione de' titoli che giustificano le presenti domande, - della deliberazione del tribunale che autorizza questa citazione per editto, - e del decreto presidenziale che ha fatto passar la causa a rito sommario; in fine che la istante sarà rappresentata dal summominato signor Giuseppe Monteleone, avvocato e procuratore presso il tribunale medesimo.

Del presente atto quattro copie collazionate e firmate da me usciere sono state consegnate nelle proprie mani di Sproviero Luigi, Collazzo Francesco suddetto, Galasso Michelangelo, e Romano Raffaele ne'rispettivi domicilii di Brienza e Santangelo le fratte; ed altre quattro copie del pari collazionate e firmate da me usciere, sono state da me suddetto affisse alle porte della parrocchia e della casa comunale in ciascuno dei testè nominati comuni.

Specifico conto e Reg.	L.	25 30
Per due bandi e Reg.	»	2 10
Per setta facciate a dieci copie	»	14 00
Per trasferta	»	3 30
Totale	L.	44 70

Son lire quarantaquattro e centes. settanta.

Firmato
GAETANO SPOLZINO usciere.

Per copia conforme
4421 SPOLZINO GAETANO usciere.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 31 dicembre 1868, registrata con marca da lire una annullata, ha dichiarato il fallimento di Siro Desiderio negoziante di mode in Firenze; ha ordinato l'apposizione dei sigilli; ha nominato in giudice delegato alla procedura il signor avv. Alessandro Catani ed in sindaci provvisorii i signori Felice Guetta e Domenico Sabatini; ha destinato la mattina del dì 18 gennaio corrente, a ore 10 antim., per l'adunanza dei creditori in questa cancelleria per la proposta del sindaco o sindaci definitivi.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale suddetto.

Li 4 gennaio 1869.
4421 SEB. MAGNELLI, canc.

Estratto di sentenza.

Il tribunale civile e correzionale di Firenze, ff. di tribunale di commercio, con sentenza del 31 dicembre 1868, registrata con marca da bollo da lire una annullata, alle istanze di Giovanni Fissi, negoziante in Firenze, ha dichiarato il fallimento di Fabio Bambagini commissionario ed agente di affari con banco in via dell'Anguillara; ha ordinato l'apposizione dei sigilli; nominato in delegato alla procedura del fallimento il signor giudice Alessandro Catani, ed in sindaco provvisorio il signor Leopoldo Orlandini, mosaicista nel Lung'Arno Acciaioli; e destinata la mattina del 19 gennaio 1869, a ore 10, per l'adunanza dei creditori in questa cancelleria per la proposizione del sindaco definitivo.

Firenze, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale di Firenze ff. di tribunale di commercio.

Li 2 gennaio 1869.
4423 M. DE METZ, vice canc.

4428

Citazione per pubblici proclami.

Ai signori presidente e componenti il tribunale civile di Lanciano.

Giuseppe Falcucci fu Benedetto, nella qualità di sindaco e rappresentante del comune di Atessa, proprietario ivi residente e domiciliato, per interrompere la prescrizione trentennaria prossima a scadere deve convenire, salvo errore, innanzi la pretura mandamentale di Atessa *tutti* i coloni e censitari che pagano canoni in denaro, censi, mezze coverture, terraggi e decime in grano, granone, civaie ed altre prestazioni all'anzidetto comune, ad oggetto di avere a di loro spese come per legge la somministrazione del nuovo titolo e il riconoscimento del dritto ad esigere le summentovate prestazioni.

Gl'individui da citarsi, giusta emerge dagli annessi cinque stati, sono nel numero di oltre a cinquecento sessantadue, che riseggono e domiciliano nei comuni di Tornareccio, Bomba, Pietraferrazzana, Colledimezzo e Guilmi.

Riuscendo perciò difficile e dispendiosa la citazione ne'modi ordinari, chiede che il tribunale autorizzi la citazione per proclami pubblici, a mente dell'art. 146 Codice di procedura civile. Salvo ogni altro dritto e ragione. — Lanciano 11 dicembre 1868. — Berardino Romagnoli, procuratore esercente.

Lanciano, li 12 dicembre 1868. — Inscritto sul registro al numero 176. — G. Capobianco.

Addì detto. — Si provvegga dalla sezione prima. — Il presidente, Lozzi.

A dì detto. — Si comunichi al Pubblico Ministero per le sue conclusioni, e per farne rapporto al Collegio deleghiamo il giudice Zappi. — Lazzi, presidente.

A detto dì. — Il Pubblico Ministero:

Letta la dietroscritta dimanda;

Poichè la citazione nei modi ordinari tornerebbe sommamente difficile avuto riguardo al numero delle persone da citarsi;

Veduto l'art. 146 del Codice di procedura civile;

Non si oppone che il tribunale autorizzi la citazione di che trattasi per proclami pubblici, serbate le regole indicate nel cennato articolo 146 del Codice di procedura civile.

Il procuratore del Re: Gabbia.

Il tribunale civile di Lanciano, prima sezione, riunito in Camera di Consiglio:

Udita la relazione del giudice signor Zappi;

Letta la domanda e la conclusione del Pubblico Ministero;

Ritenuta la somma difficoltà per la citazione nei modi ordinari atteso il gran numero dei reddenti da citarsi;

Considerato che il tribunale autorizzando la citazione per pubblici proclami può adottare quelle cautele che più estima convenienti;

Visti gli articoli 146 Codice di procedura civile, e 188 del regolamento generale giudiziario;

Permette la chiesta citazione per pubblici proclami, ed ordina che la stessa venga inserita nel giornale degli annunzi giudiziari ed in quello del Regno; che se ne affiggano copie nei comuni di Bomba, Tornareccio, Colledimezzo, Pietraferrazzana e Guilmi, nei luoghi consueti ove affiggonsi gli atti della pubblica Autorità, e che nei modi ordinari poi vengano intimati Antonio Palmieri di Bomba, Antonio Marchetti di Tornareccio, Antonio Altobelli di Colledimezzo, Matteo Liberatore di Pietraferrazzana, ed Antonio di Risio di Luigi di Guilmi, non che i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, ove ve ne fossero.

Così proceduto nel dì quattordici dicembre 1868 in Lanciano, dai signori cavaliere Carlo Lazzi presidente, Giosafat Zappi e Giuseppe Sciarelli giudici.

Lazzi, presidente — Zappi — G Sciarelli — G. Capobianco, vice canc

Esatto lire tre e centesimi sessanta per dritti giusta la quietanza di pari data, n. 6205. — G. Capobianco.

L'anno mille ottocento sessantotto, il giorno ventidue dicembre in Tornareccio.

Ad istanza del signor Giuseppe Falcucci sindaco di Atessa e proprietario ivi domiciliato.

Io Gaetano Perazzini usciere presso la pretura mandamentale di Atessa, ove domicilio, ho dichiarato quanto siegue ai seguenti individui:

Alessandro Lemme.
Angelo Noè Marchetti.
Arcangelo Tannone.
Antonio Tataro fu Pasquale.
Antonio Lasi fu Nazzario.
Annunzio Jezzi.
Antonio Tataro fu Nicolà.
Pietro Carozza.
Gli eredi di Antonio Monaco.
Signora Serafina Falcucci.
Anna Domenica Marchetti.
Berardino Marchetti.
Bartolomeo Fioriti.
Benedetto fu Nicola Felice di Paolo.
Baldassarre Pili fu Filippo.
Berardino Pili fu Teodoro.
Maria Salica Lemme.
Cesara Lemme.
Carmine Tataro.
Carminantonio fu Stefano Marchetti.
Cassiodoro d'Ippolito.
Cherubina Jezzi.
Camilla Tartaglia.
Camillo di Stefano.
Camillo fu Clemente Lemme.
Gli eredi di Cosmo Travaglini.
Caramuele Ciarrapico.
Carmine Pili di Teodoro.
Cipriano Pili fu Filippo.
Carmine Bucci.
Signora Angela Tiracchia.
Carmine di Giacinto d'Ippolito.
Carmine fu Giuseppenicola Marchetti.
Domenico fu Filippo Lasi.
Domenico fu Carmine Demarco.
Domenico Massa.
Donato fu Sabatino Costantini.
Domenicangelo Bucci.
Domenicantonio Asprini.
Nicolantonio Jezzi.
Donato Marchetti.
Domenico fu Lorenzo Marchetti.
Domenico fu Leonardo Tieri.
Donato fu Nazzario Marchetti.
Donatangelo Fioriti di Nazzario.
Donato Tieri fu Carlo
Donatangelo fu Domenico Lemme.
Domenicantonio fu Donato Fracchia.
Decoroso Costantini.
Domenico di Vincenzo di Pruce.
Domenico fu Antonio Marchetti.
Eredi del fu Tommaso Tannone.
Gli eredi di Sabatino Monaco, cioè Donatangelo.
Luigi Serafini.
Giacomo Tannone.
Eliseno Mastrangelo.
Gli eredi di Carmine Maria di Stefano cioè Geremia.
Eredi di Giuseppe Carbonetti che sono Saverio, Raffaele, Francesco e Filippo.
Eredi del fu Amadio Tannone, cioè Domenico di Croce e Giovanni Finocchio.
Eredi di Pietrangelo Tieri.
Eredi di Vincenzo Tataro.
Tommaso fu Giuseppe Tannone.
Eliodoro d'Eramo.
Eredi di Pasquale di Stefano cioè Donatangelo.
Eliodoro Carezza.
Erede di Pompilio di Paolo cioè Domenico.
Donatangelo Fioriti.
Eredi di Ferdinando Carbonetti, cioè Saverio Francesco e Raffaele.
Eredi di Carmine Lemme.
Francesco Tezzi.
Francesco Sciatti.
Francesco Paglione.
Federico Tataro.
Feliciantonio Libertini.
Filippo di Giuseppe Corleonetti.
Filippo d'Eramo.
Filippo fu Raffaele Pili.
Gli eredi di Francesco Tannone, cioè Domenico di Croce e Giovanni Finocchio.
Francesco di Stefano.
Francesco Costantini.
Pasquale Marchetti.
Eredi di Arcangelo Lemme, cioè Giovanni.
Francesco di Giovanni di Paolo.
Gli eredi di Ferdinando di Paolo.
Gli eredi di Francesco Carozzo che sono Eliodoro, Crescenzo e Carmine Maria.
Vincenzo d'Ippolito.
Filippo d'Eramo.
Signor Giuseppe Melocchi per la sua moglie D. Palma Marchetti.
Giacomo fu Amadio Tannone.
Giuseppe Marchetti.
Giovanni Finocchio.
Generoso Tataro.
Giuseppe fu Domenico Costantini.
Giuseppe di Maurizio Lemme.
Giuseppe d'Eramo.
Giuseppe fu Nicola Lasi.
Gli eredi di Giuseppe Marchetti.
Giuseppe di Francesco Tieri.
Gabriele Tannone.
Giovanni di Paolo.
Giuseppenicola Tannone.
Giuseppe fu Angelo Carozza.
Giacinto fu Teodoro Pili.
Giuseppe Nicola Tiracchia.
Giuseppe fu Giacinto Lemme.
Giuseppe fu Pasquale Marchetti.
Gli eredi di Giovanni Monaco, che sono Domenico, Solica e Giustina.
Giuseppe fu Domenico Carozza.
Giasia fu Filippo Tieri.
Generoso fu Vincenzo Costantini.
Giuseppantonio Tiracchia.
Signora Angela Tiracchia.
Luigi Cardano.
Luigi Serafini.
Lodovico Lemme.
Michelangelo di Giuseppe Corleonetti.
Matteo fu Raffaele Pili.
L'erede di Maria Giuseppa Marchetti, cioè Geremia di Stefano.
L'erede di Michelangelo di Paolo.
Maria Giuseppa Tataro.
Signora Marianna Sciarilli.
Signor Quirino Rulli.
Mauro Costantini.
D. Giuliano Demarco per Maria d'Amario.
Nicolantonio Lemme.
Nobile Tiracchia.
Nicolantonio Jezzi.
Nicola Tataro.
Nicolantonio Carbonetti.
Nicolantonio Cinalli.
Nicola Finocchio.
Nicola Marchetti.
Nicola Felice di Vito.
Nicola d'Eramo.
L'erede di Nazzario Lemme, cioè Giovanni.
L'erede di Nazzario Costantini.
Nicola Felice Pili.
Orfeo Marchetta.
Anicassio Pili.
Palmarosa Lusi.
Gli eredi di Pompilio di Stefano.
Pompilio Fioriti.
Pasquale Carozza.
Pietrangelo Carozza
L'erede di Pietro Carbonetti.
Sabatino Lusi.
Pietro Lemme.
Pasquale Bucciarelli.
Rocco Costantini.
Raffaele Cinalli.
Raffaele Marchetti.
Rosario Bucci.
Rosario Tannone.
Raffaele Pili.
D. Raffaele Barrelli.
Teresina Barrelli.
Tobia Paglione.
Salvatore Lemme.
Signor Salomone Paglione.
Sabatino Tannone.
D^a Serafina Falcucci.
Saverio Tataro.
Gli eredi di D. Vincenzo Flacco, cioè D. Filippo, D. Saverio, e D. Errico.
Vincenzo di Baldassare Pili.
Vincenzo Lemme.
Vincenzo Bucci.
Vincenzo Paglione.
Vincenzo Finocchio.
Valentino Marchetti.
Vincenzo di Paolo.
Vincenzo Barrelli.
Vincenzo Lasi.
Ignazio de Marco.
Valentino Marchetti.
Vincenzo Tannone.
Vincenzo Costantini.
D.^a Marianna Falcucci.
Signor Francesco Cauli per sua moglie signora Marianna Sciorelli.
Gennaro Marchetti.
Polidoro Paglione e fratelli.
Gli eredi del fu Domenicangelo d'Eramo.
Nicola Tracchia.
Gli eredi di Pasquantonio Trabchia.
Camillo d'Ippolito.
Gli eredi del fu Vincenzo Monaco.
Gli eredi del fu Pietrangelo di Croce.
Giovanni di Croce.
Bartolomeo d'Eramo.
Signora Cleonice Daniele.
Vincenzo e fratelli di Paolo.
Pompilio di Vincenzo.
Luigi Ciarrapico.
Pasquale Marchetti.
Vincenzo fu Pasquale Pili.
Gli eredi di Camillo Massa.
Rocco di Giuseppe Marchetti.
Domenico di Vincenzo.
Erede di Domenico Lemme, cioè Antonio.
Eredi di Marino Lemme che sono Nicola e Mariano.
Erede di Nazzario Lemme, cioè Giovanni.
Camillo Tataro, e
Saverio Tannone.

Tutti contadini e proprietari domiciliati in Tornareccio.

Che l'istante nella qualità di sindaco di Atessa, in virtù dell'art. 1563 Codice civile, ha dritto di ottenere da essi convenuti il titolo di ricognizione del dominio diretto dei fondi da loro posseduti come domini utili, pel possesso ad esigere da essi stessi la decima in grano, granone e civaie, ed il canone in denaro sui fabbricati e sulle richiuse.

Per lo esperimento di tale azione giuridica ha ottenuto dal tribunale civile e correzionale di Lanciano deliberazione del 14 dicembre corrente trascritta in testa del presente atto, colla quale è stato autorizzato a far correre la citazione per pubblici proclami onde ottenere la ricognizione del dritto predetto.

Ho quindi citati tutti i suddetti convenuti a comparire innanzi del signor pretore del mandamento di Atessa la mattina del 23 entrante mese di gennaio, alle ore quindici, con la continuazione, nel solito locale delle sue udienze, onde riconoscere il dritto del comune di esigere da essi la decima in grano, granone e civaie, e il canone in danaro sui fabbricati e richiuse. In mancanza, la sentenza da emettersi sarà ritenuta come titolo.

Si fa salvo il dritto di pretendere da essi le prestazioni non ostante tanto pel corrente anno, che per gli attrassi, ed ogni altro dritto, ragioni ed azioni, e la rivaluta di tutte le spese giuridiche.

Copia della dimanda, ordinanza e del presente atto, da me collazionata e firmata, l'ho affissa nella porta della cancelleria del comune di Tornareccio, il di cui sindaco mi ha vidimato l'originale.

GAETANO PERAZZINI, usciere.

Attesto io medesimo usciere che in data de'22 andante mese fu affisso il presente atto nel comune di Tornareccio per intelligenza de' reddenti.

GAETANO PERAZZINI, usciere.

Dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile di Chiavari con provvedimento 26 novembre 1868, ad instanza di Domenico Sturla proprietario residente in Chiavari, pronunciò l'assenza di Domenico Richeri di Bernardo nativo di Chiavari.

4429 E. PODESTA', causid.

Avviso d'asta.

Alla pubblica udienza che sarà tenuta dal tribunale civile di Grosseto la mattina del 26 gennaio 1869, alle ore dieci, avrà luogo l'incanto e deliberamento dei fondi alle istanze della signora Maddalena Castellari nei Bonfanti possidente domiciliata a Siena, espropriati in danno di Angelo, Giuseppe, Luciano ed Alessandro Gaggioli, possidenti domiciliati a Buriano.

L'incanto è quello stesso che doveva aver luogo il 5 maggio 1868 del quale fu dato avviso nella Gazzetta Ufficiale in data del 22 e 23 aprile 1868, rimasto sospeso.

I fondi da vendersi sono:

1. Un fabbricato in Buriano, per lire 1,594 25.
2. Un tenimento di terra nei pressi di Buriano, per lire 3,859 82.
3. Altro tenimento denominato i Sodi, per lire 3,266 20.
4. Altro tenimento denominato Bellino, per lire 1,821 53.
5. Altro tenimento detto Campo all'Olmo, per lire 942 02.
6. Altro appezzamento in luogo detto le Lungagnole, per lire 957 75.

Detti prezzi sono al netto dei dibassi subiti negl'incanti antecedenti.

Grosseto, li 31 decembre 1868.

4426 Dott. ISIDORO FERRINI, proc.

Avviso. 4412

D'ordine del signor avv. Cesare Marioni, giudice delegato al fallimento di Ciriaco Garbini di Anghiari, i creditori tutti del fallimento stesso sono convocati per la verificazione dei loro titoli di credito per la mattina del diciannove febbraio 1869, a ore 10. Restano perciò avvertiti i creditori stessi che all'adunanza suddetta da aver luogo nella Camera di Consiglio di questo tribunale potranno comparire personalmente o per mezzo di legittimo mandatario, e che frattanto possono comparire avanti il sindaco definitivo al fallimento predetto sig. Giovanni Buitoni, negoziante residente a San Sepolcro, entro il termine di giorni venti dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, salvi gli aumenti stabiliti dall'articolo 602 del Codice di commercio, e rimettere al medesimo i loro titoli di credito oltre ad una nota su carta da lire 1 10 indicante le somme di cui si propongono creditori, qualora non preferiscano di farne il deposito nella cancelleria di questo tribunale, sempre accompagnati dalla nota predetta.

Dal tribunale civile di Arezzo, ff. di tribunale di commercio.

Li 28 dicembre 1868.

PAOLO SANDRELLI, canc.

Estratto. 4395

Mediante pubblico istrumento del di ventotto dicembre mille ottocento sessantotto, rogato dal notaro ser Vincenzio Guerri, da registrarsi nel termine prescritto dalla legge, gl'illustrissimi signori avvocato Carlo ed avvocato Cesare del fu Luigi Zucchetti, possidenti domiciliati fuori e presso la Porta alla Croce nel luogo detto Riposo dei Vecchi, a causa della espropriazione per la costruzione del Campo di Marte, faciente parte dei lavori occorrenti all'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di Firenze, dichiarata opera di pubblica utilità col R. decreto del dì 19 settembre 1866, hanno ceduto, venduto e trasferito alla comunità di Firenze una comoda casa colonica sulla via Frusa, ed un appezzamento di terra circondato da muri sulle vie ed annessi, della estensione di metri quadri 25,005 00 circa, rappresentati al catasto della comunità di Firenze, già Fiesole, in sezione G, particella 800 per intiero, e particelle 801, 799, 798 tutte in parte, a cui confina: 1. a ponente, via Frusa; 2. a nord, Ricasoli Gaetano; 3. a levante, Bellucci Agnese; 4. a mezzogiorno, terreno che resta ai signori espropriati; 5° Viuzzo del Riposo dei Vecchi, salvo ecc.

Qual vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo di lire trentaseimila settecento settanta, che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze, unitamente ai frutti al cinque per cento dal dì 1° ottobre 1868, previa la prova della libertà dei beni espropriati, decorsi che siano trenta giorni da quello nel quale sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge de' 25 giugno 1865.

Dott. LUIGI LUCII
proc. della comunità di Firenze.

Dichiarazione d'assenza.

Il tribunale civile d'Ivrea con sua sentenza in data ventuno cadente novembre, sull'istanza delle Margarita e Maria sorelle Valenzano fu Martino, moglie la prima di Molinario Gio., e l'altra di Laurenti Martino, residenti a Vidracco, ammesse al beneficio dei poveri con decreto della Commissione 4 maggio 1867 dichiarò l'assenza del Valenzano Giacomo fu Martino, già dimorante a Vidracco, mandando la stessa sentenza notificarsi e pubblicarsi in conformità dell'art. 25 del Codice civile.

Ivrea, 30 novembre 1868.

3916 RIVA, capo proc.

Diffidamento.

Il sottoscritto, abitante a Sant'Agostino, comune di Porta San Marco, dichiara che non sarà per riconoscere nessuna contrattazione di compra o vendita di bestiami nè altri interessi che venissero fatti dalla famiglia Ignudi, contadini a San Pantaleo all'Ombrone, comune di Porta Lucchese.

Firenze, li 4 gennaio 1869.

4425 PIETRO MATTEINI.

COMANDO GENERALE
DELLE REALI SCUDERIE E RAZZE DEI CAVALLI

Si previene il pubblico che S. M. ha determinato di sopprimere le sue scuderie da corsa; mettendo in vendita le *Poulinières*, i cavalli e le cavalle che ne fanno parte. Molti cavalli trovansi iscritti pel gran *Derby* del 1871, e per questi i compratori saranno tenuti di rimborsare i versamenti fatti, subentrando ne' diritti acquistati verso la Società delle Corse di Firenze.

Si fa osservare ad opportuna norma che molte cavalle dovranno sgravarsi nel prossimo mese.

I cavalli saranno visibili il dieci or prossimo mese di gennaio presso le Reali scuderie di Torino, dove le vendite avranno tosto luogo a partiti privati.

I compratori potranno avere schiarimenti sui cavalli posti in vendita, rivolgendosi alla Direzione di questa Società delle Corse, presso cui esiste l'elenco generale descrittivo de' medesimi cavalli.

Firenze, li 31 dicembre 1868.

4370 L'Amministrazione delle Reali scuderie.

R. Liceo ginnasiale Broggia
DI LUCERA

AVVISO D'ASTA PUBBLICA.

Il giorno 23, ore 10 antimeridiane del mese di gennaio 1869, nella segreteria del R. Liceo ginnasiale e Convitto nazionale Broggia, avrà luogo il primo incanto per la vendita del fondo denominato dell'Acqua Salsa dell'estensione di ettari 8, are 25, centiare 16, di proprietà del menzionato Istituto, sotto le seguenti condizioni:

1° La vendita seguirà a mezzo di pubblico incanto.

2° L'incanto avrà luogo in questa segreteria nel giorno ed ora suddetti, alla presenza del sottoscritto, assistito da un consigliere d'amministrazione e dall'economo.

3° Il prezzo a cui aprir debbasi l'incanto è fissato in lire 2558, giusta la perizia fattane dal geometra Pellegrino Vincenzo.

4° L'asta seguirà ad estinzione di candela.

5° Chiunque vorrà concorrervi deve depositare in questa segreteria, prima che si apra l'asta, a titolo dell'indennizzo degli eventuali danni ed interessi, il decimo del prezzo di stima, il quale verrà tosto restituito qualora non siavi aggiudicazione.

6° L'intero prezzo dell'aggiudicazione definitiva, tenuto calcolo del deposito fatto, debbe pagarsi nell'atto del contratto, il quale dovrà stipularsi fra due mesi dall'approvazione definitiva del Ministero di pubblica istruzione di tutti gli atti di vendita.

7° Le spese di stipulazione del relativo istromento, tassa ed ogni altro, andranno tutte a carico dell'aggiudicatario definitivo.

Chiunque volesse maggiori schiarimenti potrà recarsi in questa segreteria ove gli verranno forniti.

Lucera, 18 dicembre 1868.

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione
G. BIGLINO, preside rettore.

Per copia conforme
Il R. Provveditore centrale
G. BARBERIS.

4259

FIRENZE — Tipografia EREDI BOTTA.